




Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute
e Politiche sociali



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari

Invalidità civile e handicap

Guida informativa
per orientare la persona disabile



infosalute *focus*

Invalidità civile e handicap

Guida informativa

per orientare la persona disabile

Edizioni

Provincia Autonoma di Trento

Assessorato alla salute e politiche sociali

Trento, 2010

infosalute *focus*

Invalidità civile e handicap - Guida informativa per orientare la persona disabile

Fabio Cembrani, Cristina Larentis e Federica Merz (a cura di)

Con il contributo di Graziella Anesi (Cooperativa HandiCrea, Trento), Orietta Campostrini (Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) e Cristian Perini (Patronato INAS-CISL)

Assessorato alla Salute e politiche sociali
Servizio Economia e programmazione sanitaria
Ufficio Programmazione, valutazione e controllo dell'attività sanitaria
Via Gilli, 4 - 38100 Trento
tel. 0461 494044 - fax 0461 494073
comunicazione.salute@provincia.tn.it
www.trentinosalute.net

© copyright Giunta della Provincia Autonoma di Trento. 2010

L'utilizzo del materiale pubblicato è consentito con citazione obbligatoria della fonte

Presentazione

Il sistema di sicurezza sociale nei confronti dell'invalidità civile e dell'handicap offre diversi percorsi assistenziali e prestazioni di natura medico-legale. Per esplicitarsi pienamente richiede in primo luogo la conoscenza degli strumenti messi in campo da parte delle persone disabili e di tutti i soggetti che con esse interagiscono (medici curanti, associazioni, patronati, strutture informative) nell'intento di accompagnarle e favorirne una piena e completa cittadinanza. Questa pubblicazione, che nasce grazie allo sforzo della Direzione dell'Unità Operativa di Medicina legale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha lo scopo di informare in modo chiaro e completo cittadini e operatori: infatti, una informazione corretta e completa costituisce di per sé il più efficace ponte di collegamento fra le strutture che erogano servizi di natura assistenziale e sanitaria e le persone che ne hanno bisogno.

La Guida, uscita per la prima volta cinque anni fa dimostrandosi da subito un apprezzato strumento informativo, viene riproposta in una nuova edizione aggiornata e profondamente revisionata nei contenuti e nel linguaggio, reso più semplice e di immediata comprensione. Un lavoro lungo e complesso, finalizzato a raggiungere, oltre agli operatori abituati a destreggiarsi all'interno di un quadro normativo articolato, anche i non addetti ai lavori. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto e di ciò va dato merito agli autori che, con passione e impegno, hanno seguito e curato questa edizione.

Ugo Rossi
Assessore provinciale
alla salute e politiche sociali

Indice

Premessa	9
Il percorso assistenziale finalizzato all'accertamento dell'invalidità civile.....	13
Le norme di riferimento	15
La definizione di "invalidità civile"	17
I benefici	18
Come si valuta l'invalidità civile.....	28
Chi può chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile	33
La struttura referente e la modalità di presentazione della domanda	34
Come presentare la domanda	35
Cosa accade dopo la presentazione della domanda	38
La convocazione e la visita medica	44
Cosa accade dopo la visita medica.....	48
Il ricorso amministrativo	50
Per approfondire.....	51
Il percorso assistenziale finalizzato all'accertamento dell'handicap.....	53
Le norme di riferimento	55
La definizione di "handicap"	59
I diritti	60
Come si valuta l'handicap.....	67
Chi può richiedere il riconoscimento dell'handicap	69
Le strutture referenti e la modalità di presentazione della domanda.....	71
Come presentare la domanda	72
Cosa accade dopo la presentazione della domanda	76
La convocazione e la visita medica	77
Gli adempimenti amministrativi successivi.....	80
Gli adempimenti in capo al cittadino dopo la visita medica	81
Per approfondire.....	82

Indirizzi utili.....	85
Per presentare la domanda	87
Per i benefici economici.....	91
Per il collocamento mirato al lavoro	92
Per l'assistenza protesica e la fornitura di ausili	94
Per le agevolazioni fiscali.....	95
Per il servizio di trasporto e accompagnamento	96
Per il servizio di trasporto su mezzi pubblici	97
Glossario dei termini utilizzati	99
Tavole sinottiche (i benefici economici previsti per gli invalidi civili).....	111

Premessa

Nel dicembre del 2005 aveva visto la luce una prima “Guida” che descriveva, in maniera ragionata, le principali attività specialistiche erogate dalla Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento. Quella “Guida” era stata pensata e realizzata specificatamente per i medici di medicina generale; ad essi la “Guida” era stata inviata nei primi mesi del 2006 con lo scopo di far chiarezza riguardo ai molteplici percorsi assistenziali previsti a favore delle persone disabili (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, portatori di handicap e non autosufficienti) e di illustrare le diverse prestazioni medicolegali erogate (rilascio del porto d’armi ed idoneità alla guida di veicoli a motore). Più in particolare gli obiettivi che si poneva la “Guida” erano diversi: tra essi desidero ricordare quello di far conoscere le più importanti norme che compongono il nostro sistema di sicurezza sociale, di responsabilizzare i medici curanti nella presa in carico responsabile dei bisogni espressi dalle persone più deboli utilizzando in maniera appropriata i servizi e di rendere i medesimi partecipi delle scelte organizzative adottate nell’intento di rendere questi percorsi condivisi, efficienti ed il più possibile efficaci.

Non sappiamo se gli obiettivi (forse troppo ambiziosi) che ci eravamo all’epoca proposti sono stati compiutamente realizzati. Sappiamo, invece, che la “Guida” ragionata pubblicata nel dicembre del 2005 è stata esaurita in pochi mesi e che la medesima ha incontrato un discreto successo in molte Regioni italiane (Piemonte, Veneto e Marche) che hanno seguito il nostro esempio.

Sappiamo, inoltre, che la “Guida” ha suscitato molto interesse anche in altri protagonisti che concorrono a costituire la fitta trama oggi impegnata nella tutela delle persone più fragili (con i quali è in essere, da molti anni, un proficuo rapporto collaborativo che si concreta nell’organizzazione di periodici incontri di consultazione e nell’attività pensata per il Loro periodico aggiornamento professionale), anche se la stessa non era stata specificatamente, all’epoca, pensata e realizzata per Loro: tra di essi voglio qui ricordare le Associazioni nazionali di categoria rappresentative delle persone disabili (l’Associazione Nazionale Muti-

lati ed Invalidi Civili, l'Unione Italiana Ciechi e l'Ente Nazionale Sordomuti), gli Istituti di Patronato, le molte persone che dedicano con passione il loro tempo all'interno delle altre Associazioni rappresentative dei malati e, non da ultimo, quelle che lavorano negli Sportelli di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia autonoma di Trento costituiti a livello territoriale.

Corrispondendo ad una loro esplicita richiesta è stata pensata, dunque, una (ri)-edizione della "Guida" che si pone, prioritariamente, l'obiettivo di orientare la persona disabile (e le diverse Organizzazioni che lo rappresentano) nel percorso assistenziale dell'invalidità civile e dell'handicap aggiornando ed integrando i contenuti della precedente "Guida" con una metodologia di lavoro innovativa.

Il lavoro di costruzione di questa Guida, iniziato nel 2007, è stato infatti affrontato in maniera partecipata come dimostra l'elenco degli Autori che hanno contribuito alla sua stesura: le molte professionalità presenti e la loro appartenenza a mondi ed a realtà istituzionali profondamente diverse risponde all'esigenza che questa "Guida" sappia rivolgersi non solo ai medici ed agli specialisti del settore ma a tutti coloro che, pur facendo parte di strutture ed organizzazioni diverse, si occupano responsabilmente del sostegno alla persone disabili.

Cambia, dunque, rispetto alla "Guida" del 2005, il linguaggio usato che è stato semplificato al massimo con un attento lavoro di revisione, in modo da renderlo facilmente comprensibile a tutti gli addetti al settore. Cambia, anche, l'impostazione grafica del testo che è stata selettivamente suddiviso in distinti paragrafi per dare sistematicità, nella lettura, a due percorsi assistenziali (l'invalidità civile e l'handicap) che sono profondamente diversi, pur rivolgendosi, entrambi, alle persone disabili. E cambiano, infine, anche i contenuti che, rispetto alla "Guida" ragionata del 2005 sono stati profondamente revisionati ed aggiornati: i paragrafi dei benefici economici ed assistenziali dell'invalidità civile e dell'handicap e quelli che descrivono il percorso amministrativo entro il quale i due percorsi assistenziali si collocano (con le loro diversità ed i loro punti di contatto) sono stati profondamente innovati ed implementati.

Il lavoro realizzato ha, purtroppo, richiesto tempi davvero lunghi perché ogni revisione portava a suggerire modifiche o integrazioni del testo che, evidentemente, richiedevano di essere condivise; e quando si trovava la condivisione, intervenute modifiche normative o regolamentari condizionavano un'ulteriore decelerazione del processo di redazione per la nuova condivisione del testo.

Non ho più contato, dopo le prime cinque revisioni dei contenuti effettuate nel corso del 2008, quante volte si è dovuto nuovamente intervenire per l'ulteriore modifica e/o integrazione del testo per renderlo aderente alle modifiche nel frattempo intervenute e comprensibile a tutti.

E sono consapevole che, probabilmente, nel momento in cui questa "Guida" informativa sarà pubblicata saranno intervenute ulteriori modifiche che imporrebbero un'altra revisione, alimentando un processo che, probabilmente, non troverebbe mai una reale conclusione.

Pur con questa consapevolezza abbiamo deciso, con i miei più stretti Collaboratori, di dar un termine al nostro lavoro individuandolo nel dicembre del 2009, dunque, a quattro anni precisi di distanza dall'edizione della prima "Guida".

Mi scuso pertanto, da subito, se, a pubblicazione avvenuta, saranno intervenute modifiche che non hanno potuto trovare cittadinanza in questa versione e ringrazio davvero tutte le persone che hanno contribuito, con passione ed entusiasmo, a questa pubblicazione sperando che il Loro sforzo possa essere apprezzato e possa servire ad orientare il cittadino disabile nell'accesso ai servizi.

Fabio Cembrani

Direttore U.O. Medicina Legale
Azienda provinciale
per i Servizi sanitari

Il percorso assistenziale finalizzato all'accertamento dell'invalidità civile

Le norme di riferimento

LE NORME NAZIONALI

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 11 febbraio 1980, n. 18

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Legge 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.

Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509

Norme per la revisione delle minorazioni e malattie invalidanti nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.

Legge 11 ottobre 1990, n. 289

Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332

Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe").

LE NORME PROVINCIALI

Legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 dicembre 1988, n. 17724

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, recante norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 9 aprile 1999, n. 2704

Indirizzi per la valutazione dello stato di invalidità civile nei riguardi dei soggetti ultra-65enni.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 21 febbraio 2003, n. 386

Prime direttive per lo snellimento e la semplificazione dei processi di accertamento medico-legale e l'erogazione dei benefici di legge alle persone invalide e/o disabili.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2007, n. 1245

Nuove direttive in materia di assistenza protesica-revoca deliberazione n. 10235 del 23 luglio 1993 e n. 7961 del 30 dicembre 1999 e modifica deliberazione n. 1301 del 24 giugno 2005.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2831 del 31 ottobre 2008

Indirizzi per la valutazione dello stato di invalidità civile nei riguardi di soggetti ultra-65enni affetti da demenza: integrazione e modifica della deliberazione n. 2704 di data 9 aprile 1999.

La definizione di “invalidità civile”

La definizione di **invalidità civile** non è agevole anche se l'art. 2 della Legge n. 118/1971 definisce mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

In relazione all'età anagrafica della persona si possono, pertanto, prospettare le seguenti definizioni medico-giuridiche:

- ▶ **0-18 anni:** sono invalidi civili le persone infra-18enni che, a causa di malattie congenite o acquisite, hanno **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età** e/o che sono portatori di una **ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz** (art. 1 della Legge n. 289/1990 e art. 5, comma 1, lettera d), della Legge provinciale n. 7/1998);
- ▶ **18-64 anni:** sono invalidi civili le persone in età lavorativa che, a causa di malattie congenite o acquisite, hanno subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad un terzo** (art. 2 della Legge n. 118/1971);
- ▶ **ultra-65enni:** sono invalidi civili le persone ultra-65enni che, a causa di malattie congenite o acquisite, hanno **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età** (art. 6 del Decreto legislativo n. 509/1988 e art. 5, comma 3, della Legge provinciale n. 7/1998).

I benefici

Economici

- ▶ **Indennità di frequenza per invalidi civili minori** (ex assegno di frequenza), per gli invalidi civili infra-18enni con **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età** (art. 5, comma 1, lettera d), della Legge provinciale n. 7/1998.
- ▶ **Pensione per invalidi civili parziali**, per gli invalidi civili maggiorenni, in età lavorativa (18-64 anni), riconosciuti **invalidi in misura pari o superiore al 74%** (art. 5, comma 1, lettera b), della Legge provinciale n. 7/1998.
- ▶ **Pensione per invalidi civili assoluti**, per gli invalidi civili maggiorenni, in età lavorativa (18-64 anni), riconosciuti **invalidi nella misura del 100%** (art. 5, comma 1, lettera a), della Legge provinciale n. 7/1998.
- ▶ **Indennità di accompagnamento** (art. 5, comma 1, lettera c), della Legge provinciale n. 7/1998, indipendente da limiti reddituali:
 - ▶ per gli invalidi civili infra-18enni riconosciuti affetti da menomazioni congenite o acquisite che producono **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua;**
 - ▶ per gli invalidi civili assoluti in età lavorativa (18-64 anni) riconosciuti **totalmente inabili e nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua;**
 - ▶ per gli invalidi civili ultra-65enni riconosciuti affetti da menomazioni congenite o acquisite che producono **difficoltà persistenti a svolg-**

re i compiti e le funzioni proprie dell'età e nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua.

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di invalidità (o dalla eventuale data stabilita all'atto della visita medica) purchè le persone richiedenti siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti (art. 11 della Legge provinciale n. 7/1998).

Nel caso di revisioni disposte dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di Trento, i benefici economici decorrono dalla data della visita medica, salvo quanto non diversamente disposto.

Assistenziali

- ▶ **Fornitura di protesi e di ausili tecnici** (Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2007, n. 1245 e successive integrazioni e modifiche) per:
 - ▶ gli invalidi civili in età lavorativa con **invalidità superiore ad un terzo (33%)**, residenti nel territorio provinciale ed iscritti al Servizio sanitario provinciale;
 - ▶ gli invalidi civili ultra-65enni con **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età**, residenti nel territorio provinciale ed iscritti al Servizio sanitario provinciale.

I **minori** che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente **non hanno necessità di essere riconosciuti invalidi civili per la fornitura di protesi e di ausili tecnici** (art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità n. 332/1999); la richiesta, in questo caso, può essere attivata, direttamente, dal pediatra convenzionato, dal medico di medicina generale o dal medico specialista.

Sia nel caso di persone riconosciute invalide che nel caso di persone infra-18enni l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata alla presentazione di una prescrizione medica rilasciata, alternativamente, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato o dal medico specialista che deve contenere:

- ▶ una diagnosi clinica circostanziata;
- ▶ l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto con il codice identificativo riportato nel Nomenclatore-tariffario e l'indicazione degli eventuali adattamenti per la sua personalizzazione;
- ▶ il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente il significato terapeutico e riabilitativo, le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo, le possibili contro-indicazioni e le

relative modalità di verifica in relazione all'andamento del programma terapeutico.

L'autorizzazione preventiva alla fornitura è rilasciata dal Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi (con competenza multizonale) o dal Distretto di residenza della persona a seconda della tipologia della protesi e dell'ausilio tecnico richiesto; ai Distretti sanitari di residenza della persona competono, infatti, le autorizzazioni per la fornitura di ausili per stomie, cateteri vescicali, raccoglitori di urina, pannoloni e traverse per letto; per la fornitura delle sole protesi acustiche l'autorizzazione preventiva alla fornitura è rilasciata dal Centro Audiofonetico di Trento mentre la fornitura di apparecchi per la respirazione (elenco 3 allegato al Decreto ministeriale n. 332/1999) è attribuita (con competenza multizonale) al Distretto sanitario Alto Garda e Ledro.

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1245 del 15 giugno 2007 (e successive integrazioni e modifiche) ha semplificato il percorso finalizzato alla erogazione delle prestazioni di assistenza protesica.

Si prescinde dal riconoscimento dell'invalidità civile per la fornitura di protesi e di ausili tecnici strettamente correlati alla patologia purchè sussista la dichiarazione di un medico specialista che attesti tale necessità, nel caso di:

- ▶ persone che soffrono di incontinenza urinaria grave e continuativa nell'arco delle 24 ore;
- ▶ persone che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei;
- ▶ le persone tracheostomizzate o laringectomizzate;
- ▶ gli amputati di arto;
- ▶ le persone sottoposte ad intervento chirurgico di mastectomia o affette da malformazioni congenite;
- ▶ le persone che hanno subito un intervento chirurgico demolitivo all'occhio;
- ▶ le persone maggiorenni affette da un deficit uditivo uguale o superiore a 45 dB sulla media di frequenze 500, 1000 e 2000 Hz, emendabile sul piano protesico purchè sia accertata una buona compliance da parte della persona.

Si prescinde, inoltre, dal requisito dell'invalidità civile per la fornitura di protesi e di ausili tecnici a favore di persone che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata e delle cure palliative; in questo caso sarà il medico del Distretto sanitario ad attivare direttamente la richiesta per l'autorizzazione alla fornitura.

Nell'ipotesi in cui la persona riconosciuta invalida presenti una patologia cronica a carattere invalidante intervenuta successivamente all'accertamento dell'invalidità la fornitura di protesi e di ausili tecnici può essere comunque attivata dal medico di medicina generale e/o dallo specialista nel caso di

persone riconosciute invalide al 100% o nel caso di persone ultra-65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Per gli invalidi del lavoro (per infortunio e/o malattia professionale) i dispositivi protesici devono essere, invece, richiesti all'Istituto Assicuratore competente per territorio.

► **Esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria:**

- gli invalidi civili parziali con invalidità pari o superiore al 67% (esenzione parziale dalla quota di compartecipazione);
- gli invalidi civili assoluti con invalidità del 100% ed invalidi civili riconosciuti nel diritto alla indennità di accompagnamento (esenzione totale dalla quota di compartecipazione).

In ogni caso, l'esenzione dalla quota di partecipazione è rilasciata dal Distretto sanitario territorialmente competente sulla base dei risultati della visita medica di invalidità.

► **Collocamento mirato al lavoro:**

gli invalidi civili in età lavorativa con invalidità pari o superiore al 46% con residue capacità lavorative, previa iscrizione alle graduatorie dei Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro di Trento.

► **Assegno personale di cura:**

l'indennità di accompagnamento è uno dei presupposti necessari per accedere al percorso assistenziale finalizzato all'assegno personale di cura (Legge provinciale n. 6/1998) ma non c'è automatismo nel riconoscimento dei due diritti perché del tutto diversificati sono i criteri fissati, dalla legislazione vigente, per il loro riconoscimento.

► **Agevolazioni previdenziali:**

a decorrere dal 2002 agli invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio prestato (ed effettivamente svolto) presso pubbliche Amministrazioni o Aziende private o Cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di 5 anni) utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

► **Servizio di trasporto ed accompagnamento:**

- invalidi civili con invalidità superiore al 74% (è previsto uno sconto sulla tariffa richiesta per il trasporto da parte dei vettori convenzionati a fronte dell'esibizione di una tessera nominativa rilasciata dal Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento);
- invalidi civili riconosciuti nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto

permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua.

- ▶ **Trasporti su mezzi di linea urbani ed extra-urbani:**
 - ▶ invalidi civili minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
 - ▶ invalidi civili in età lavorativa (18-64 anni) con invalidità pari o superiore al 74%
- ▶ invalidi civili ultra-65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

I benefici variano, dunque, in funzione dell'età anagrafica della persona, del grado di bisogno e, nelle persone in età lavorativa, della misura percentuale dell'invalidità, come evidenzia la Tabella 1.

INVALIDI CIVILI MINORI DI ANNI 18

Agli invalidi civili infra-18enni non viene, di norma, assegnata alcuna percentuale di invalidità ma essi sono differenziati nei seguenti tre livelli di gravità:

- ▶ minore non invalido (codice identificativo 01);
- ▶ minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (codice identificativo 07);
- ▶ minore impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (codice identificativo 05 e 06).

CODICE ESITO riportato sul Modello A/SAN	DIRITTI
Cod. 01 non invalido	Nessun diritto economico e/o assistenziale, fermo restando che l'assistenza protesica e la fornitura di ausili tecnici sono indipendenti dal riconoscimento dell'invalidità civile
Cod. 07 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indennità mensile di frequenza (ex assegno di frequenza) ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani ▶ Servizio di trasporto e accompagnamento per portatori di minorazione ▶ Collocamento mirato al lavoro (per gli invalidi civili infra-18enni di età superiore ai 15 anni con percentuale di invalidità superiore al 46% e capacità lavorativa residua)

<p>Cod. 05 e 06 minore invalido con diritto alla indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o bisognoso di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indennità di accompagnamento ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani ▶ Servizio di trasporto e accompagnamento per portatori di minorazione ▶ Collocamento mirato al lavoro (per gli invalidi civili infra-18enni di età superiore ai 15 anni con percentuale di invalidità superiore al 46% e capacità lavorativa residua)
---	---

INVALIDI CIVILI IN ETÀ LAVORATIVA (18- 64 ANNI)

Agli invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 64 anni viene assegnata una percentuale di invalidità all'interno della fascia compresa tra il 34 ed il 100%, con codici identificativi diversi a ciascuno dei quali corrispondono diritti specifici.

CODICE ESITO riportato sul Modello A/SAN	DIRITTI
<p>Cod. 01 0%-33%: non invalido</p>	<p>Nessun beneficio economico e/o assistenziale</p>
<p>Cod. 02 34%-45%: invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo</p>	<p>Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici</p>
<p>Cod. 02 46%-66%: invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Collocamento mirato al lavoro (nel caso di residua capacità lavorativa)

<p>Cod. 03 67%-73%: invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Collocamento mirato al lavoro (nel caso di residua capacità lavorativa) ▶ Esenzione parziale dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica
<p>Cod. 03 74-99%: invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pensione per invalidi civili parziali (condizionata a limiti di reddito e incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità dell'INPS) ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Collocamento mirato al lavoro (nel caso di residua capacità lavorativa) ▶ Esenzione parziale dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani ▶ Agevolazioni previdenziali ▶ Servizio di trasporto ed accompagnamento per portatori di minorazione
<p>Cod. 04 100%: invalido civile assoluto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pensione per invalidi civili assoluti (condizionata a limiti di reddito anche se compatibile con l'assegno ordinario di invalidità INPS) ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Collocamento mirato al lavoro (nel caso di residua capacità lavorativa) ▶ Esenzione totale dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Servizio di trasporto ed accompagnamento per portatori di minorazione ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani ▶ Agevolazioni previdenziali

<p>Cod. 05 e 06 invalido civile assoluto con diritto alla indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indennità di accompagnamento (indipendente da limiti di reddito) ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Collocamento mirato al lavoro (nel caso di residua capacità lavorativa) ▶ Esenzione totale dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani ▶ Servizio di trasporto e accompagnamento per portatori di minorazione ▶ Agevolazioni previdenziali
--	--

INVALIDI CIVILI ULTRA- 65ENNI

Agli invalidi civili ultra-65enni non viene, di norma, assegnata alcuna percentuale di invalidità ma essi sono differenziati nei seguenti tre livelli di gravità:

- ▶ invalido civile ultra-65enne autonomo nella deambulazione e nelle attività quotidiane della vita (codice identificativo 01);
- ▶ invalido civile ultra-65enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (codice identificativo 08);
- ▶ invalido civile ultra-65enne impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (codice identificativo 05 o 06).

CODICE ESITO riportato sul Modello A/SAN	DIRITTI
Cod. 01 ultra-65enne non invalido	Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici
Cod. 08 ultra-65enne invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici ▶ Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani

Cod. 05 e 06

invalido civile assoluto con diritto alla indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o bisognoso di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita

- ▶ Indennità di accompagnamento (indipendente da limiti di reddito)
- ▶ Assistenza protesica e fornitura di ausili tecnici
- ▶ Esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica
- ▶ Trasporto pubblico su mezzi di linea urbani ed extra-urbani
- ▶ Servizio di trasporto e accompagnamento per portatori di minorazione

Come si valuta l'invalidità civile

Il riconoscimento dell'invalidità civile, ai fini dell'ottenimento delle prestazioni economico-assistenziali, presuppone un percorso complesso con due ordini di verifica:

- ▶ **un accertamento sanitario**, finalizzato ad individuare le malattie invalidanti ed il grado dell'invalidità (questa verifica è in capo ai medici dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento);
- ▶ **un accertamento amministrativo**, volto a stabilire, nel caso di prestazioni economiche, se l'invalido abbia i requisiti reddituali previsti (questa verifica è in capo all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di Trento e non alla Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento).

È quindi possibile essere riconosciuto invalido civile ma, per limiti reddituali che vengono periodicamente aggiornati, non avere titolo a percepire le prestazioni economiche previste dalla legislazione vigente.

I criteri per la valutazione medico-legale dell'invalidità civile sono complessi e si diversificano in funzione dell'età del soggetto:

0 - 17 anni

Si valuta:

- ▶ l'esistenza delle **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età**;
- ▶ l'esistenza di una **ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000 e 2000 Hz**;
- ▶ nei casi più gravi, oltre all'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, i requisiti che legittimano il riconoscimento della indennità di accompagnamento individuati, alternativamente, nell'**incapacità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** e/o nell'**incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa**.

Persone in età lavorativa (18 – 64 anni)

In questo caso, si valuta:

- ▶ la riduzione della capacità lavorativa in termini percentuali (*impairment* lavorativo) sulla base dei criteri fissati dal Decreto Legislativo n. 509/1988 e dal Decreto del Ministero della Sanità il 5 febbraio 1992;
- ▶ le **potenzialità lavorative**, coerentemente ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992;
- ▶ nei casi più gravi, oltre alla inabilità assoluta (100%), i requisiti che legittimano il riconoscimento della indennità di accompagnamento individuati, alternativamente, nell' **incapacità della persona di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.**

Persone ultra-65enni (anziani)

Si valuta:

- ▶ l'esistenza delle **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;**
- ▶ nei casi più gravi, l'**incapacità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continuativa.**

Più in particolare, la **deliberazione n. 2704 approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 9 aprile del 1999** ha individuato le **scale di valutazione multi-dimensione per la graduazione delle difficoltà persistenti** nelle persone ultra-65enni; l'utilizzo di queste scale permette di distinguere tre livelli progressivi di gravità delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, a ciascuno dei quali corrispondono specifici diritti assistenziali ed economici (Tabella 1).

Le scale di valutazione multi-dimensionale approvate dalla Giunta provinciale di Trento per la valutazione delle difficoltà persistenti sono:

- ▶ l'**indice di Barthel-mobilità** per la valutazione della mobilità (deambulazione, passaggi posturali e capacità di salire/scendere le scale);
- ▶ l'**indice di Barthel-ADL** per la valutazione degli atti quotidiani della vita identificati nell'alimentazione, nella vestizione, nel bagno, nella cura del corpo, nella continenza urinaria e fecale e nell'utilizzo del WC;
- ▶ il **Mini mental state examination (MMSE)** per la valutazione delle funzioni cognitive.

L'**indice di Barthel-mobilità**, nella versione approvata dalla Giunta provinciale di Trento, esplora tre funzioni a ciascuna delle quali corrispondono punteggi predefiniti

- ▶ Trasferimento sedia-letto:
 - ▶ indipendente (15 punti)
 - ▶ minima assistenza o supervisione (10 punti)
 - ▶ capace di sedersi ma necessita di massima assistenza al trasferimento (5 punti)
 - ▶ dipendente (0 punti)
- ▶ Deambulazione:
 - ▶ indipendente, può usare ausilio ad eccezione del girello (15 punti)
 - ▶ con aiuto (o girello) per almeno 50 passi (10 punti)
 - ▶ Indipendente con carrozzina o in grado di compiere pochi passi con aiuto o con ausili (5 punti)
 - ▶ dipendente (0 punti)
- ▶ Salita/discesa di scale:
 - ▶ indipendente (10 punti)
 - ▶ necessita di aiuto o supervisione (5 punti)
 - ▶ Non è in grado (0)

A seconda della combinazione dei punteggi ottenuti si ottengono tre progressivi livelli di difficoltà persistenti riguardo alla deambulazione:

- ▶ punteggio di Barthel mobilità da 30 a 40: **persona autonoma nella deambulazione;**
- ▶ punteggio di Barthel mobilità da 15 a 25: **persona assistita nella deambulazione;**
- ▶ punteggio di Barthel mobilità da 0 a 10: **persona completamente dipendente nella deambulazione.**

L'**indice di Barthel-ADL**, nella versione semplificata approvata dalla Giunta provinciale di Trento, esplora, a sua volta, le seguenti funzioni a ciascuna delle quali corrispondono punteggi predeterminati (da 0 a 15):

- ▶ alimentazione
- ▶ bagno
- ▶ cura del corpo
- ▶ abbigliamento
- ▶ controllo dell'alvo
- ▶ controllo della minzione
- ▶ trasferimento ed uso del WC.

A seconda della combinazione dei punteggi ottenuti si ottengono tre classi progressive di *difficoltà persistenti* negli atti quotidiani della vita:

- ▶ punteggio di Barthel-ADL da 50 a 80: **persona autonoma negli atti quotidiani della vita;**
- ▶ punteggio di Barthel-ADL da 15 a 45: **persona parzialmente dipendente negli atti quotidiani della vita;**
- ▶ punteggio di Barthel-ADL da 0 a 10: **persona totalmente dipendente negli atti quotidiani della vita.**

Il **Mini mental state examination (MMSE)**, nella sua versione originale proposta, nel 1975, da FOLSTEIN e Coll. ed adottato dalla Giunta provinciale di Trento, indaga, con la somministrazione di alcune domande e l'effettuazione di qualche test di performance, le seguenti aree della sfera cognitiva:

- ▶ l'orientamento temporale e l'orientamento spaziale (indagato con 10 semplici domande);
- ▶ la capacità di registrazione (si nominano tre oggetti, si chiede alla persona esaminata di ripeterli uno alla volta, si contano il numero di tentativi effettuati e si assegna 1 punto per ogni risposta esatta);
- ▶ la capacità di attenzione e di calcolo (sottrarre 7 a 100 fino a 5 risposte assegnando 1 punto per ogni risposta esatta; in alternativa si chiede di compitare la parola "mondo" o la parola "carne" al contrario);
- ▶ la capacità di rievocazione (si chiede alla persona esaminata di ripetere i nomi dei tre oggetti precedentemente registrati e si assegna 1 punto per ogni risposta esatta);
- ▶ la capacità di linguaggio (si chiede alla persona esaminata di nominare la matita e l'orologio, di ripetere una piccola frase, di eseguire un ordine suddiviso in tre sequenze di azioni, di scrivere una frase, di copiare un disegno geometrico e di leggere ed eseguire un messaggio comunicato per iscritto).

Ciascuna area esplorata viene indagata con la somministrazione, durante la visita medica ed il colloquio, di alcune domande semplici e con l'effettuazione di alcuni test di performance; i relativi punteggi sono successivamente sommati ed il valore così ottenuto viene corretto in funzione dell'età della persona e del grado di scolarità della stessa, all'interno di uno score complessivo compreso tra 0 e 30.

Per le funzioni cognitive, la Giunta provinciale di Trento non ha previsto progressivi livelli di gravità delle difficoltà persistenti come per la funzione deambulatoria e come per gli atti quotidiani della vita; la mancanza di una soglia di franchigia consente una valutazione complessiva del deficit cognitivo, tenuto conto delle co-morbilità somatiche (esistenza di altre patologie), dell'eventuale sintomatologia depressiva e dei disturbi del comportamento spesso contestualmente presenti.

Le funzioni cognitive e, più in particolare, la memoria sono pertanto indagate, oltre che con l'esame clinico, con la valutazione testistica utilizzando il MMSE anche se, per quanto previsto dalla Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 31 ottobre 2008, la gravità dell'impairment cognitivo viene graduata utilizzando altri due strumenti multi-dimensionali validati a livello internazionale: la CDR o la GDS.

La **CDR (Clinical dementia rating)** è una scala multiassiale che valuta 6 funzioni: la memoria, l'orientamento, il giudizio e la risoluzione di problemi, l'attività sociale, l'attività domestica e hobby e la cura personale. È una scala a 5 punti (0=demenza assente; 0,5=possibile; 1=lieve; 2=moderata; 3=grave): La memoria è la categoria principale e per ciascuna funzione sono previsti 5 livelli di compromissione: 0 normale; 0.5 dubbio; 1 lieve; 2 moderato; 3 grave.

La **GDS (Global Deterioration Scale)** è una “rating scale” che, delineando il profilo clinico del soggetto affetto da demenza, definisce diversi stadi di gravità di malattia ed è di estrema utilità nel definire in fasi successive il declino cognitivo del soggetto affetto da malattia di Alzheimer.

Nell’atto deliberativo approvato nel 1998, la Giunta provinciale di Trento ha previsto, per ciascuno dei tre progressivi livelli di gravità delle difficoltà persistenti, la tipologia dei benefici economici ed assistenziali erogabili:

- ▶ **soggetto ultra-65enne non invalido o autonomo nella deambulazione e negli atti quotidiani della vita** (esclude il diritto ai benefici propri dell’invalidità civile);
- ▶ **soggetto ultra-65enne invalido parzialmente dipendente nelle ADL e/o assistito nella deambulazione** (fruizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 15077 di data 30 dicembre 1998 e l’esenzione alla spesa sanitaria di cui all’art. 6 del Decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ▶ **soggetto ultra-65enne invalido con diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento totalmente dipendente nelle ADL e/o nella deambulazione** (indennità di accompagnamento, prestazioni sanitarie aggiuntive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 15077 di data 30 dicembre 1998 e esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria).

Le normative vigenti (Legge provinciale n. 7/98 e deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2704 del 9 aprile 1999) non prevedono più, dunque, la percentualizzazione del grado di invalidità nelle persone ultra 65-enni: in questo caso l’invalidità civile viene valutata in maniera descrittiva attraverso l’utilizzo delle scale di valutazione multi-dimensionali approvate dalla Giunta provinciale di Trento.

Chi può chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile

Il riconoscimento dell'invalidità civile può essere attivato:

- ▶ **da tutti i cittadini maggiorenni** affetti da infermità (patologie) invalidanti, di natura sia congenita che acquisita, indipendentemente dalla loro età e dal versamento di contributi previdenziali, purchè le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio o da causa di guerra e purchè non abbiano già dato titolo al riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo;
- ▶ **da chi esercita la potestà genitoriale di minori** affetti da infermità (patologie) invalidanti, di natura sia congenita che acquisita;
- ▶ **da chi esercita la tutela giuridica** di persone interdette (tutore) o poste in amministrazione di sostegno (amministratore di sostegno) affette da infermità (patologie) invalidanti, di natura sia congenita che acquisita, indipendentemente dalla loro età e dal versamento di contributi previdenziali, purchè le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio o da causa di guerra e purchè non abbiano già dato titolo al riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo.

Nel caso di decesso della persona avvenuto successivamente alla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, **i legittimi eredi** secondo l'asse testamentario possono richiedere l'accertamento post-mortem.

La struttura referente e la modalità di presentazione della domanda

Nel nostro contesto territoriale, la struttura organizzativa a cui fare riferimento è:

- ▶ **l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento** (con sede a Trento, in Viale Verona, Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina A - Piano Terrazza; tel. 0461/904636; fax 0461-904553; indirizzo email uomedicinalegale@apss.tn.it) a cui compete la raccolta delle domande, l'istruttoria amministrativa preliminare e successiva alla visita medica e l'effettuazione delle visite mediche affidate a medici specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni e, nel caso di persone ultra-65enni, a medici delle Unità Operative di Assistenza territoriale dei Distretti sanitari.

La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile può essere presentata con modalità diverse e del tutto semplificate:

- ▶ **direttamente**, nell'ufficio amministrativo a ciò dedicato dell'Unità Operativa di Medicina Legale (Sportello invalidi aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- ▶ **per via postale;**
- ▶ **tramite gli Istituti di Patronato e/o l'Associazione di categoria rappresentativa degli invalidi** (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) con il conferimento del mandato di assistenza;
- ▶ **tramite gli Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.**

Come presentare la domanda

La domanda deve essere compilata su un apposito modulo, scaricabile via internet, disponibile nelle seguenti sedi:

- ▶ Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento;
- ▶ Istituti di Patronato;
- ▶ Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti);
- ▶ Sportello handicap provinciale gestito dalla Cooperativa HandiCREA;
- ▶ Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda può essere anche scaricato, per via telematica, dal sito internet dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento al seguente indirizzo: **www. apss.tn.it > documenti > seleziona per struttura > U.O. Medicina Legale.**

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere letto in tutte le sue parti e **deve essere compilato per intero**, riportando:

- ▶ i **dati anagrafici** della persona;
- ▶ il **codice fiscale**;
- ▶ il **recapito telefonico**;
- ▶ il **motivo della domanda**: riconoscimento dell'invalidità civile (prima domanda o aggravamento), della cecità civile o del sordomutismo precisando se la richiesta è finalizzata al collocamento mirato al lavoro;
- ▶ la **dichiarazione di non fruire di pensioni di guerra o di pensionistica di privilegio (causa di servizio), né di rendite per infortunio sul lavoro e/o malattia professionale né di benefici economici conseguenti al riconoscimento della cecità civile o del sordomutismo a causa della stessa minorazione per la quale si richiede il riconoscimento dell'invalidità civile**;

- ▶ la dichiarazione in cui siano attestati il **possesso della cittadinanza italiana** oppure di essere/non essere cittadino di uno Stato appartenente alla Comunità Europea, di essere/non essere iscritto all'AIRE (Associazione Italiana Residenti all'Estero);
- ▶ la **composizione del nucleo familiare**.

La domanda deve essere **datata e firmata** dalla persona interessata; la firma, nel caso di minori, deve essere apposta da chi ne esercita la potestà genitoriale e, nel caso di persone sottoposte a tutela giuridica, dal tutore nominato dal Tribunale o dall'amministratore di sostegno nominato dal Giudice tutelare.

La firma redatta in calce alla domanda è un **requisito necessario** per il regolare accoglimento della stessa e per **autorizzare il trattamento dei dati personali** nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l'informativa al trattamento dei dati, che deve essere letta per intero, è parte integrante del modello di domanda.

Alla domanda di riconoscimento dell'invalidità civile **vanno allegati i seguenti documenti**:

- ▶ **un certificato medico** (in originale) redatto, in data non antecedente a 6 mesi, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato di base e/o dal medico specialista di fiducia;
- ▶ **per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea**, la copia autentica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- ▶ **per i cittadini con cittadinanza non italiana ma appartenenti alla Comunità Europea**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la persona ha svolto o svolge attività lavorativa autonoma o subordinata, in Italia o in uno degli Stati membri della Comunità Europea, o attestante di essere a carico di un suo familiare che svolge o ha svolto attività lavorativa autonoma o subordinata in Italia o in uno degli Stati membri della Comunità Europea.

Nel **certificato medico** deve essere esplicita, senza ricorrere a formule vaghe e/o ambigue, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 29 dicembre 1988:

- ▶ la **storia clinica** della persona e la **natura delle infermità invalidanti**;
- ▶ l'**eventuale intrasportabilità** nel caso in cui le condizioni di salute della persona comportano, in conseguenza del trasporto **anche a mezzo ambulanza**, un grave pregiudizio per la salute della stessa con la richiesta, contestuale, di procedere alla visita medica al domicilio della medesima;

- ▶ **l'eventuale urgenza (o priorità di risposta)** della visita medica, nel caso in cui esista un ragionevole **pericolo per la vita della persona**, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 386 approvata il 21 febbraio 2003.

Il certificato medico deve attestare fedelmente la storia clinica della persona e la natura delle infermità, evitando giudizi sul grado invalidante (espresso sia in misura percentuale che con formule generiche del tipo "Persona che necessita di assistenza continua") che non competono al medico che stende il certificato richiesto per la presentazione della domanda.

L'eventuale intrasportabilità della persona e/o la richiesta di procedere ad una visita medica urgente devono essere attivati in maniera responsabile nel rispetto delle indicazioni della deontologia professionale, per evitare l'attivazione di percorsi assistenziali inappropriati e la conseguente dis-eguità sociale.

Nel caso in cui la domanda sia presentata in maniera incompleta, la stessa sarà restituita con la richiesta di completarla nei documenti mancanti.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda

Successivamente alla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale **assegna alla medesima, tramite l'utilizzo di un sistema informatico** (sistema "AML" gestito dalla Società Informatica Trentina), **un numero di protocollo progressivo e provvede ad inserire, in tale sistema informatico, i dati anagrafici della persona controllando se, in precedenza, ci sono stati altri eventuali riconoscimenti dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo e dell'handicap.**

Per ciascuna domanda viene, in particolare, predisposta una cartellina in cui sono riportati, sul frontespizio, i dati anagrafici della persona, il numero di protocollo della domanda ed ogni cartellina viene, successivamente, suddivisa tenuto conto della relativa tipologia (invalidità civile in 1^a istanza con o senza richiesta del collocamento mirato al lavoro; revisioni richieste dall'Agenzia del Lavoro di Trento; revisioni richieste dall'Agenzia Provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di Trento; revisioni richieste direttamente dalla persona; invalidità civile in 2^a istanza; handicap con eventuale contestuale accertamento dell'invalidità civile e/o della cecità civile e del sordomutismo; cecità civile; sordomutismo).

Il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale provvede, quindi, alla **corretta suddivisione e conservazione dei fascicoli in archivi chiusi a chiave, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto della riservatezza dei dati personali**; i fascicoli relativi a domande per il riconoscimento dell'invalidità civile presentate da persone residenti nel Distretto sanitario della Vallagarina e del Distretto sanitario della Bassa Valsugana, del Primiero e del Tesino sono, invece, conservati a parte, in appositi raccoglitori, per essere inviati, con cadenza mensile, al personale amministrativo dei due Distretti sanitari assieme ad un elenco nel quale sono riportati i dati anagrafici

delle persone ed il numero di protocollo delle domande.

Nel caso in cui la domanda sia presentata in maniera incompleta la stessa sarà restituita indicando i documenti mancanti.

Le fasi successive sono diverse in relazione alle seguenti variabili, risultando coerenti con il processo di riorganizzazione dell'attività medico-legale delineato dalla Giunta provinciale di Trento ed iniziato, nel settembre del 2004, con il trasferimento ai Distretti sanitari dell'attività di valutazione dell'invalidità civile riguardo alle persone ultra-65enni.

► **Accertamenti medico-legali ambulatoriali dell'invalidità civile riguardanti le persone ultra-65enni assegnati al Distretto sanitario con l'agendazione mensile del piano di attività effettuato dall'Unità Operativa di Medicina Legale e/o con l'avvenuto trasferimento dei fascicoli sanitari.**

Il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale garantisce il supporto amministrativo necessario per l'attività di visita medica erogata nel Distretto sanitario Alto Garda e Ledro, nel Distretto sanitario della Valle di Non e Valle di Sole, nel Distretto sanitario delle Valli Giudicarie e Rendena, nel Distretto sanitario della Valle di Fiemme e Valle di Fassa e nel Distretto sanitario dell'Alta Valsugana: dall'agendazione della visita medica all'archiviazione della documentazione successiva all'invio dell'esito della medesima. La prassi amministrativa nel Distretto sanitario della Vallagarina e nel Distretto sanitario della Bassa Valsugana, Tesino e Primiero, dotate di personale amministrativo autonomo, risulta diversa e può essere ricondotta al seguente modello operativo.

► **Adempimenti in capo alla Unità Operativa di Medicina Legale**

- protocollo delle domande ed estrazione, all'atto dello stesso, di quelle presentate da parte dei soggetti residenti nel territorio del Distretto sanitario della Vallagarina e del Distretto sanitario della Bassa Valsugana, Tesino e Primiero;
- stampa mensile, utilizzando la procedura "AML", degli elenchi delle domande presentate nei due Distretti sanitari con il numero di protocollo delle stesse, il tipo di domanda, la data di presentazione e gli estremi identificativi della persona;
- invio periodico delle domande in originale e dell'elenco delle stesse, mediante lettera raccomandata AR, al personale amministrativo dei due Distretti sanitari;
- a processo ultimato da parte del Distretto sanitario, controllo della corrispondenza tra le domande e gli elenchi periodicamente inviati dal personale amministrativo degli stessi;
- archiviazione della documentazione.

- ▶ **Adempimenti in capo alle Unità Operative di Assistenza Territoriale dei Distretti sanitari**
 - ▶ controllo della corrispondenza tra le domande inviate e l'elenco delle medesime;
 - ▶ pianificazione della attività mensile;
 - ▶ supporto al personale medico durante le sedute di lavoro;
 - ▶ preparazione di un fascicolo "bis" contenente la copia della cartella clinica individuale, la copia del Modello A/SAN alla quale deve essere apposto il timbro "copiato" ed alcune copie conformi del Modello A/SAN (sia integrale che senza la diagnosi) da rilasciare, eventualmente, agli aventi titolo, nel rispetto delle indicazioni regolamentari stabilite con atto deliberativo approvato dal Direttore Generale;
 - ▶ invio, con periodicità mensile, al personale amministrativo della Unità Operativa di Medicina Legale, con lettera raccomandata AR, dei fascicoli delle domande evase e di un elenco delle stesse contenente:
 - ▶ il numero di protocollo (sempre in ordine progressivo) ed il nominativo della persona;
 - ▶ per le visite domiciliari e per quelle con priorità di risposta, il nominativo del personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale che ha provveduto all'invio della richiesta, secondo le modalità definite nelle seguenti procedure operative.

- ▶ **Accertamenti medico-legali domiciliari dell'invalidità civile riguardanti le persone anziane ultra-65enni per le quali è stata individuata la priorità di risposta e/o l'intrasportabilità assegnati al Distretto sanitario con l'aggiornamento mensile del piano di attività effettuato dall'Unità Operativa di Medicina Legale e/o con l'avvenuto trasferimento dei fascicoli sanitari.**

In queste ipotesi, il medico del Distretto sanitario è tenuto:

- ▶ a valutare la sopravvenuta intrasportabilità della persona che, per quanto previsto dal vigente Regolamento approvato dalla Giunta provinciale di Trento nel 1989, deve intendersi riferito a quelle "... situazioni patologiche" che "... possono comportare, in conseguenza del trasporto anche a mezzo ambulanza, un grave pregiudizio per la salute", certificate, come tali, dal "... medico curante ... con separata certificazione" (la certificazione attestante l'intrasportabilità della persona viene inviata via fax al personale medico del Distretto sanitario competente per territorio nel caso in cui la stessa pervenga alla Unità Operativa di Medicina Legale);
- ▶ a comunicare al personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale la sopraggiunta intrasportabilità della persona e/o l'intervenuto

pericolo di vita per la modifica dei dati di pertinenza amministrativa nella procedura "AML" e nel Modello A/SAN;

- ▶ ad effettuare la visita medica al domicilio della persona, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla pervenuta richiesta di intrasportabilità e/o di priorità di risposta, utilizzando la cartella clinica individuale in uso (e le scale di valutazione multi-dimensionale) e recandosi, se del caso, anche oltre i confini territoriali del Distretto sanitario, quando la persona si trovi ad essere momentaneamente (o definitivamente) ricoverata in strutture sanitarie e/o residenziali extra-distrettuali;
- ▶ a formulare il giudizio valutativo e a compilare, in piena autonomia, il Modello A/SAN.

▶ **Accertamenti medico-legali domiciliari dell'invalidità civile riguardanti le persone ultra-65enni per le quali è stata individuata la priorità di risposta e/o l'intrasportabilità non ancora assegnati al Distretto sanitario con l'agendazione del calendario di attività e/o con l'avvenuto trasferimento dei fascicoli sanitari.**

In tali situazioni, la prassi seguita è la seguente:

- ▶ invio, con raccomandata AR inviata al Direttore della Unità Operativa di Assistenza Territoriale del Distretto sanitario competente per territorio, di una lettera con la quale si chiede di attivare la visita medica direttamente al domicilio della persona;
- ▶ effettuazione della visita medica al domicilio della persona, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, utilizzando la cartella clinica individuale in uso con le *scale di valutazione multi-dimensionali* approvate dalla Giunta provinciale di Trento;
- ▶ formulazione, da parte del personale medico del Distretto sanitario, del giudizio valutativo e successiva redazione del Modello A/SAN.

Nel caso in cui la visita medica non sia stata già agendata nel piano mensile di attività e/o assegnata al Distretto della Vallagarina e del Distretto sanitario della Bassa Valsugana, Tesino e Primiero, l'attribuzione della medesima al Distretto sanitario viene effettuata dal personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale sulla base di un unico criterio: quello di razionalizzare e semplificare il lavoro, mediante l'assegnazione del caso al Distretto sanitario dove viene chiesta la visita domiciliare, prescindendo, dunque, dalla residenza della persona.

▶ **Accertamenti medico-legali domiciliari assegnati al Distretto sanitario con lo strumento della delega riguardanti persone di età inferiore ai 65 anni.**

Questa specifica fattispecie è disciplinata dall'art. 14, commi 3 e 4, della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7: "... 3. *Il medico o la commis-*

sione cui spetta l'accertamento sanitario, in presenza di certificazione di permanente intrasportabilità, procede, previo controllo della certificazione, ad effettuare la visita medica al domicilio dell'interessato, delegando a tal fine, ove la competenza dell'accertamento spetti ad una commissione, un componente della stessa, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare. 4. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può demandare l'effettuazione della visita a domicilio al distretto sanitario territorialmente competente, che vi provvede attraverso medici addetti al distretto medesimo, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento da parte del medico o della commissione competente, sulla base delle risultanze della visita domiciliare”.

Nel caso di “permanente intrasportabilità” della persona, la visita medica viene, dunque, espletata al domicilio della medesima:

- ▶ dal medico o dalla commissione sanitaria cui spetta l'accertamento sanitario;
- ▶ da un medico del distretto sanitario territorialmente competente a ciò delegato dal medico o dalla commissione sanitaria di cui al precedente punto sub. a) che sono tenuti ad adottare le successive decisioni “sulla base delle risultanze della visita medica domiciliare”.

Ferma restando la competenza dei Distretti sanitari nella valutazione medico-legale dell'invalidità civile riguardo alle persone ultra-65enni, questa specifica fattispecie riguarda i soli soggetti di età inferiore ai 65 anni intrasportabili anche a mezzo autoambulanza e/o per i quali è stata chiesta la visita medica con priorità di risposta coerentemente a quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 386 dd. 21 febbraio 2003; in questi casi la visita medica può essere demandata al Distretto sanitario territorialmente competente, restando comunque in capo agli organi tecnici della Unità Operativa di Medicina Legale l'adozione delle relative decisioni in riferimento a persone di età inferiore ai 65 anni.

In tali situazioni, la prassi operativa seguita è la seguente:

- ▶ invio, con raccomandata AR, di un'apposita richiesta indirizzata al Distretto sanitario dove deve essere effettuata la visita medica indipendentemente dalla residenza della persona, con allegata copia di tutta la documentazione sanitaria prodotta dall'interessato;
- ▶ effettuazione della visita medica al domicilio della persona, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, da parte del personale medico del Distretto sanitario a ciò individuato;
- ▶ invio tempestivo di questa modulistica e della documentazione sanitaria eventualmente acquisita all'atto della visita medica domiciliare al funzionario referente dell'Unità Operativa che ha richiesto la visita medica, mediante lettera raccomandata AR;

- ▶ consegna, in giornata, del fascicolo ad un medico della Unità Operativa che è tenuto a formulare le conclusioni, entro il termine massimo di 2 (due) giorni, utilizzando la stessa modulistica di cui all'allegato n. 4 per la parte di specifica competenza, a valutare l'appropriatezza della dichiarata intrasportabilità ed a redigere una relazione con la descrizione dell'attività erogata che sarà allegata in sede di rendicontazione del piano di attività dell'Unità Operativa di Medicina Legale;
- ▶ controllo periodico (di norma mensile), svolto da parte del personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale, per verificare le diverse posizioni al fine di monitorare il rispetto della tempistica e la conclusione dell'iter di ogni singolo caso.

La convocazione e la visita medica

In base alla programmazione mensile dell'attività dell'Unità Operativa di Medicina Legale, il personale amministrativo provvede alla convocazione a visita medica della persona nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse. La convocazione viene effettuata tramite l'invio al soggetto interessato di una lettera A/R spedita con 10-15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dove si esplicita:

- ▶ il giorno, l'ora e la sede in cui verrà effettuata la visita medica;
- ▶ la necessità di produrre, all'atto della stessa, la documentazione sanitaria che la persona intende esibire già fotocopiata;
- ▶ la necessità di comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità a presenziare alla visita medica (nel caso in cui tale evenienza sia causata da motivi di salute dovrà essere esibito un certificato medico nel quale sia attestato il motivo dell'impedimento);
- ▶ che l'assenza non giustificata comporta l'archiviazione della domanda;
- ▶ la possibilità di farsi assistere, durante la visita medica, da un medico di fiducia con spese a carico della persona.

La visita medica, effettuata di norma entro 180 giorni dalla presentazione della domanda salvo i casi di urgenza attivati, con priorità di risposta, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato o dal medico specialista di fiducia della persona disabile, viene effettuata:

- ▶ **da un medico specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni** nel caso di minori, di persone in età lavorativa e di persone ultra-65enni residenti nel Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi;
- ▶ **da un medico dei Distretti sanitari competenti per territorio assegnato alla Unità Operativa di Assistenza Territoriale** nel caso di domande di riconoscimento dell'invalidità civile presentate da persone ultra-65enni;
- ▶ da una Commissione medica formata da medici specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni (uno dei quali nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) nel caso di ricorso presentato dalla persona.

Le visite mediche sono effettuate, nel rispetto del programma di attività mensile predisposto dal Direttore dell'Unità Operativa di Medicina legale per ottimizzare il lavoro, nelle seguenti sedi di lavoro:

SEDE	INDIRIZZO
C1 (Predazzo)	Sede del Distretto Sanitario: Via Degasperi, 2
C2-C3 (Borgo Valsugana)	Presidio Ospedaliero "S. Lorenzo" di Borgo Valsugana: Viale Vicenza, 9
C4 (Pergine Valsugana)	Sede del Distretto Sanitario: Via San Pietro, 2
C5 (Trento)	Centro per i Servizi Sanitari: Palazzina A Viale Verona (Unità Operativa di Medicina Legale)
C6 (Cles)	Presidio Ospedaliero di Cles: Via Degasperi, 31
C7 (Malè)	Sede del Distretto Sanitario: Via IV Novembre, 8
C8 (Tione)	Presidio Ospedaliero di Tione: Via Ospedale, 8
C9 (Rovereto)	Sede del Distretto Sanitario: Complesso Eurocity- Piazza Leoni, 12 - 1° Piano
C10 (Riva del Garda)	Sede del Distretto Sanitario: Via Rosmini, 5/B

La visita medica, nel caso di ricorso amministrativo presentato dall'assistito (o da chi ne ha la tutela giuridica), viene effettuata a Trento, nella sede della Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, da parte di una Commissione medica composta da medici specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni, uno dei quali designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.); nel caso in cui sia attestata l'intrasportabilità della persona a mezzo ambulanza, la visita medica sarà effettuata al domicilio della persona da parte di un medico della Commissione medica, designato dal presidente della medesima.

Nel corso della visita **il medico (o la Commissione medica) incaricato dell'accertamento esamina la documentazione sanitaria allegata alla domanda e quella eventualmente esibita dalla persona, raccoglie l'anamnesi, effettua una accurata visita medica riportando i dati su una cartella clinica personale e, nel caso di persone ultra-65enni, provvede a compilare le scale di valutazione multi-dimensionale approvate dalla Giunta provinciale di Trento.**

Ultimata la visita medica, il medico (o la Commissione medica) incaricato dell'accertamento redige il verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile (**Modello A/SAN**) utilizzando il sistema informatico "AML".

Questo verbale, approvato con Decreto interministeriale 28 marzo 1985 ed opportunamente adattato, nel nostro contesto territoriale, successivamente all'entrata in vigore della Legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, **si compone di tre parti:**

- ▶ **Parte I:** in questa parte del Modello A/SAN sono riportati i **dati anagrafici** della persona (cognome e nome, genere, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) ed i **dati amministrativi** (data della visita medica, data di presentazione della domanda, eventuale data di definizione, il numero di protocollo della domanda e l'esito di eventuali visite mediche precedenti).
- ▶ **Parte II:** in questa parte del Modello A/SAN viene riportato il **giudizio diagnostico conclusivo** (la diagnosi clinica) e sono indicate le **principali disabilità riscontrate** e le **relative cause**.
- ▶ **Parte III:** in questa parte del Modello A/SAN viene riportato il **giudizio medico-legale (con i relativi codici identificativi)**, l'eventuale data di decorrenza delle prestazioni, la data di revisione della visita medica quando ritenuta necessaria e le eventuali note.

Il sistema informatico elabora, automaticamente, un **doppio verbale:** uno in **forma integrale** che sarà successivamente inviato alla persona ed uno in **forma mascherata** omettendo i dati della Parte II del Modello A/SAN per la tutela della riservatezza.

La visita medica può essere sospesa nel caso in cui il medico (o la Commissione medica) incaricati dell'accertamento ritengano:

- ▶ di **acquisire ulteriore documentazione clinica** necessaria alla corretta formulazione del giudizio medico-legale (in questo caso il giudizio conclusivo verrà espresso, di norma, sugli atti documentali **successivamente all'acquisizione della documentazione richiesta**, senza necessità di riconvocare nuovamente a visita la persona);
- ▶ di sottoporre la persona a **visite mediche specialistiche e/o ad esami diagnostici integrativi** (in questo caso il medico incaricato dell'accertamento provvederà a compilare e a consegnare alla persona la relativa impegnativa con l'indicazione degli accertamenti diagnostici integrativi ritenuti necessari che dovranno essere eseguiti dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio entro il termine massimo di 30 giorni, senza oneri a carico della persona);
- ▶ di **rivalutare il caso a distanza di tempo** nei casi in cui la situazione clinica non sia ancora stabilizzata (nel caso, ad esempio, di fratture recenti in fase di immobilizzazione gessata).

Nel caso in cui il medico (o la Commissione medica) incaricati dell'accertamento ritengano opportuno rivalutare la situazione clinica della persona a distanza di tempo sarà indicata in mesi la scadenza della revisione; in questo caso la sussistenza del diritto ad usufruire degli eventuali benefici economici ed assistenziali cessa alla scadenza del periodo indicato.

Nel caso in cui si verifichi, prima dell'effettuazione della visita medica, il decesso della persona che ha già inoltrato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile gli eredi possono presentare **domanda di accertamento sanitario "post mortem"** coerentemente a quanto disposto dalla legge provinciale n. 7/1998.

L'inoltro della domanda è analogo a quello finalizzato al riconoscimento dell'invalidità civile: alla domanda, sottoscritta dagli eredi della persona, deve essere allegata:

- ▶ la documentazione clinica, in copia conforme, relativa al periodo antecedente il decesso della persona rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
- ▶ la dichiarazione di morte rilasciata dal Comune.

Nel caso in cui si verifichi il decesso della persona dopo la visita medica per il riconoscimento della invalidità civile, il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale provvederà comunque alla trasmissione del Modello A/SAN al domicilio della stessa.

Cosa accade dopo la visita medica

Successivamente alla visita medica il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale provvede, entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione della stessa e/o dalla definizione del caso (art. 14, comma 8 della Legge provinciale n. 7/98), alla **trasmissione del modello A/SAN con lettera raccomandata A/R.**

Il Modello A/SAN viene trasmesso:

- ▶ **alla persona** che ha richiesto il riconoscimento della invalidità civile (in forma integrale);
- ▶ **ai legittimi eredi** della persona nel caso di accertamento "post mortem" dell'invalidità civile (in forma mascherata);
- ▶ **agli Enti di Patrocinio**, qualora la persona abbia sottoscritto un regolare mandato di assistenza e di rappresentanza (in forma mascherata);
- ▶ **all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza Integrativa della Provincia Autonoma di Trento**, nel caso in cui sia stato accertato il requisito sanitario per l'accesso ad eventuali benefici di natura economica (in forma mascherata);
- ▶ **all'Agenzia del Lavoro di Trento**, nel caso in cui la persona sia in età lavorativa e sia stata riconosciuta nel diritto al collocamento mirato al lavoro (in forma mascherata).

Alla persona interessata il modello A/SAN viene trasmesso in forma integrale con i seguenti allegati:

- ▶ una sintetica "**Nota informativa**" che illustra quali sono i benefici previsti a favore degli invalidi civili e quali sono le strutture competenti alla loro erogazione;
- ▶ le **certificazioni da compilare e presentare all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di Trento** nel caso in cui vi siano i requisiti per usufruire di prestazioni economiche (indennità di accompagnamento);

- ▶ **l'elenco dei Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro di Trento** nel caso in cui il soggetto abbia richiesto il collocamento mirato al lavoro.

Dopo il ricevimento del Modello A/SAN la persona potrà attivare i percorsi più appropriati per ottenere i benefici riconosciuti, economici ed assistenziali.

In relazione al giudizio medico-legale si possono prospettare, a carico della persona, i seguenti adempimenti:

- ▶ **nessun adempimento** nel caso in cui, indipendentemente dall'età, la persona sia stata riconosciuta **non invalida**, fatta salva la possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso;
- ▶ qualora siano riconosciuti i requisiti per accedere al **collocamento mirato al lavoro** (Legge n. 68/1999), la persona interessata potrà rivolgersi al **Centro per l'Impiego** territorialmente competente per i successivi adempimenti finalizzati all'attivazione di questo percorso assistenziale;
- ▶ qualora siano riconosciuti i requisiti per accedere a **benefici economici** (assegno mensile per invalidi civili minorenni, pensione per invalidi civili parziali, pensione per invalidi civili assoluti, indennità di accompagnamento), la persona interessata dovrà rivolgersi **all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia autonoma di Trento** per i successivi adempimenti finalizzati all'eventuale erogazione di tali benefici;
- ▶ qualora siano stati riconosciuti i requisiti per ottenere la fornitura di protesi e di ausili tecnici la persona dovrà rivolgersi all'**Ufficio Invalidi del Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi** o del **Distretto sanitario ove risulta iscritto**, in relazione alla tipologia dell'ausilio necessario;
- ▶ qualora siano stati riconosciuti i requisiti per l'accesso all'esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (**esenzione "ticket"**), la persona dovrà rivolgersi al **Distretto sanitario ove risulta iscritto**;
- ▶ qualora siano stati riconosciuti i requisiti per accedere al **Servizio di trasporto e accompagnamento**, la persona dovrà rivolgersi al **Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento**, allo **Sportello Handicap della Cooperativa HandiCREA** di Trento oppure all'**Unione Italiana Ciechi** sede di Trento;
- ▶ qualora siano stati riconosciuti i requisiti sanitari per accedere all'attivazione del percorso per l' **assegno di cura**, la persona potrà rivolgersi al **Servizio Sociale dell'Ente Gestore competente per territorio (Comprensorio di residenza oppure al Comune di Trento o al Comune di Rovereto)**.

Il ricorso amministrativo

Avverso il giudizio medico-legale formulato dai medici incaricati dell'accertamento sanitario, la persona può presentare **ricorso amministrativo entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale** (fà fede, in questo caso, la data dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata A/R contenente il verbale stesso) .

La domanda di ricorso, **redatta in carta semplice**, può essere presentata all'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; la persona deve allegare alla domanda di ricorso la fotocopia del Modello A/SAN relativo all'accertamento dell'invalidità civile e, se lo ritiene opportuno, un nuovo certificato medico redatto dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dal medico specialista di fiducia.

Anche in questo caso la persona viene convocata a visita medica con l'invio, al domicilio, della lettera di convocazione mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui la persona non condivida anche il giudizio espresso dalla relativa Commissione medica, potrà ricorrere, a Sue spese, in via giurisdizionale, al Tribunale territorialmente competente (Sezione Lavoro).

Per approfondire

La bibliografia prodotta in tema di invalidità civile è vastissima anche se possono essere indicati i seguenti approfondimenti editi a stampa a chi desideri saperne di più:

- ▶ Cembrani F., *Il ruolo della Medicina Legale nella tutela assistenziale degli invalidi civili*, Provincia autonoma di Trento, Trento 1990.
- ▶ Cembrani F., *La Medicina Legale nella Provincia autonoma di Trento alla luce della deliberazione n. 386 approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 21 febbraio 2003: bilancio "fallimentare", politica "di saldo" o "scelta innovatrice" per la Disciplina?*, in *Atti del Convegno Nazionale "Menomazione, capacità, partecipazione: metodologia medico-legale per l'accertamento delle disabilità civili. Prospettive di riforma del sistema di sicurezza sociale per una migliore integrazione del cittadino disabile"*, Ferrara 18-20 marzo 2004, Edizioni Es-sebienne, Noceto (Parma) 2005.
- ▶ Cembrani F., *Prospettive attuali e future nella valutazione dello stato di bisogno: esperienze a confronto*, in *Atti del Convegno Nazionale "La società di tutti. Nuove politiche per la famiglia, disabili e non autosufficienti"*, Trento 30 settembre-1 ottobre 2004, Edizioni Provincia autonoma di Trento, Trento 2004.
- ▶ Cembrani F., Noro G., cfr. voce *Valutazione multi-dimensionale*, in *Lavorare con la cronicità*, Carocci Faber Edizioni, Roma 2004.
- ▶ Cembrani F., Rodriguez D., Aprile A., Arseni A., *La libertà dallo stato di bisogno: l'evoluzione normativa e la situazione attuale*, in Cembrani F. (a cura di) *Disabilità e libertà dal bisogno. L'anagrafe dell'handicap della Provincia autonoma di Trento*, Erickson Editore, Trento 2005.
- ▶ Cembrani F., Del Vecchio S., Bavaresco S., Baldantoni E., *Le "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e l' "indennità di accompagnamento": vecchi e nuovi problemi nella valutazione medico-legale dell'invalidità civile*, *Rivista italiana di Medicina Legale*, 2007.
- ▶ Martelloni M., *Relazione introduttiva del Coordinatore nazionale COMLAS*, in *Atti del 3° Congresso nazionale del Coordinamento dei medici legali delle*

Aziende sanitarie (Ferrara 18-20 marzo 2004), Edizioni Essebienne, Noceto (Parma) 2005.

- ▶ Martini M., Scorretti C., *L'invalidità civile*, Essebienne Editore, Noceto (Parma) 1999.
- ▶ Martini M., M.R. Mattioli, *L'invalidità civile: aspetti medico-legali e giuridici*, Edizioni SBM, Noceto (Parma) 1987.

Il percorso assistenziale finalizzato all'accertamento dell'handicap

Le norme di riferimento

LE NORME NAZIONALI

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

Legge 21 maggio 1998, n. 162

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Legge 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

LE NORME PROVINCIALI

Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche sociali a favore delle persone in situazione di handicap.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 21 febbraio 2003, n. 386

Prime direttive per lo snellimento e la semplificazione dei processi di accertamento medico-legale e l'erogazione dei benefici di legge alle persone invalide e/o disabili.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 3 ottobre 2003, n. 2503 e successive modifiche

Approvazione del nuovo progetto del servizio di trasporto e accompagnamento a favore dei portatori di minorazione.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 10 dicembre 2004, n. 2961

Modalità di accesso e di gestione del "Fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap" (art. 7 legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8). Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 2961 del 10 dicembre 2004.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 10 febbraio 2006, n. 216

Modalità di accesso e di gestione del "Fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap" (art. 7, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8). Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 2961 del 10 dicembre 2004.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 maggio 2007, n. 1059

Assistenza odontoiatrica: Livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2007, n. 1245

Nuove direttive in materia di assistenza protesica-revoca deliberazione n. 10235 del 23 luglio 1993 e n. 7961 del 30 dicembre 1999 e modifica deliberazione n. 1301 del 24 giugno 2005.

Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22

Disciplina dell'Assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 maggio 2008, n. 1217

Approvazione nuovo testo delle direttive per l'assistenza protesica – sostituzione

delle direttive approvate con le deliberazioni n. 10235 dd. 23 luglio 1993, n. 7961 dd. 30 dicembre 1999 e n. 1245 dd. 15 giugno 2007 nonché modifiche della deliberazione n. 2576 dd. 23 novembre 2007 recante “Direttive all’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari per l’erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive – anno 2007.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 luglio 2008, n. 1886

Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento” – Direttive per l’attuazione anno 2008.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 settembre 2008, n. 2321

Indirizzi applicativi in materia di assistenza protesica aggiuntiva provinciale di cui alla deliberazione n. 1217 di data 16 maggio 2008 e adozione delle modalità operative per il monitoraggio delle attività di assistenza protesica e l’adeguamento delle relative procedure operative.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 giugno 2009, n. 1585

Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento” – Direttive per l’attuazione anno 2009.

LE CIRCOLARI ED I PARERI INTERPRETATIVI

Circolare INPDAP (Direzione Centrale Personale Ufficio IV) 10 luglio 2000, n. 34

Legge quadro n. 104 del 5/02/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/03/2000.

Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133

Benefici a favore delle persone handicappate, Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge n. 104/1992.

Circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64

Legge 23/12/2000 n. 388, all'art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a 2 anni delle relative assenze dei genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità.

Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138

Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi.

Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128

Permessi ai sensi della Legge 104/1992-Disposizioni varie.

Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90

Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie.

Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53

Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92.

Parere del Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio trattamento del Personale 18 febbraio 2009, n. 13

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni – permessi ex art. 33, c. 3.

La definizione di “handicap”

L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica l'**handicap** nella condizione di svantaggio conseguente ad una (o più) menomazioni o ad una (o più) disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale della persona in relazione all'età, al sesso ed ai fattori sociali e culturali.

A fronte di questo significato unificante, la definizione di handicap non è, tuttavia, univoca sul piano medico-giuridico perché la Legge n. 104/1992 lo fraziona nelle seguenti categorie:

- ▶ **l'handicap permanente** individuato nell'esistenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92);
- ▶ **l'handicap permanente e con invalidità superiore al 67% o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge n. 648/1950** individuato nell'esistenza dell'handicap permanente a cui si associa una contestuale invalidità superiore ai due terzi o ascritta alle prime tre categorie della pensionistica di privilegio;
- ▶ **l'handicap in situazione (con connotazione) di gravità** individuato nel caso in cui la menomazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (art. 3, comma 3 della legge 104/92);
- ▶ **l'handicap in situazione (con connotazione) di particolare gravità** (art. 39 della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 1 della legge n. 162/1998) che enuncia la tipologia dell'intervento previsto (il sostegno della persona ed il sostegno familiare), l'oggetto dell'intervento (la persona, appunto, con handicap di particolare gravità), le modalità dell'intervento (l'assistenza domiciliare e l'aiuto personale anche della durata di 24 ore) ed i soggetti erogatori dell'intervento assistenziale.

I diritti

Fornire un panorama completo di tutti i diritti riconosciuti alle persone certificate in situazione di handicap non è agevole per il continuo cambiamento delle norme (ad es. nel caso delle agevolazioni di tipo fiscale) e delle interpretazioni che di tali norme sono state gradualmente date (ad. es. dall'INPS per i congedi parentali). Ci si limiterà a fornire, pertanto, una carrellata riguardo ai diritti principali riconosciuti alle persone certificate in situazione di handicap.

Agevolazioni di tipo fiscale

È, questo, il settore più complesso che testimonia come le norme in campo tributario emanate negli ultimi anni si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi delle persone disabili ampliando progressivamente le agevolazioni fiscali per loro previste (si rinvia, per un panorama completo di tali agevolazioni, alla Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità aggiornata dalla Agenzia delle Entrate nel maggio 2008).

► Agevolazioni fiscali per i figli a carico

- Detrazione di imposta, dal 1° gennaio 2007, per ogni figlio riconosciuto in situazione di handicap permanente fiscalmente a carico di 1.020 Euro (1.120 se minore di tre anni) con aumento di 220 Euro per ogni altro figlio riconosciuto in situazione di handicap permanente.

► Agevolazioni fiscali per il settore auto

Sono ammessi alle agevolazioni fiscali per il settore auto le seguenti categorie di persone:

- le persone non vedenti colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento (artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138);
- le persone affette da sordità congenita o pre-verbale;

- ▶ le persone riconosciute in situazione di handicap con connotazione di gravità affette da una contestuale grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione;
- ▶ le persone riconosciute invalide per una disabilità di natura motoria in possesso di una patente di guida di tipo speciale con obbligo di adattamento del veicolo;
- ▶ le persone riconosciute invalide per una disabilità di natura motoria per le quali le agevolazioni fiscali sono condizionate dall'obbligo di adattamento del veicolo (ad es. sedile girevole per la persona disabile trasportata).

Queste persone possono usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:

- ▶ IVA agevolata al 4% senza limiti di importo sull'acquisto di mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzine o a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, sia nuovi che usati;
- ▶ possibilità di ridurre ai fini IRPEF il 19% delle spese inerenti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) per un massimo di 18.075, 99 Euro;
- ▶ esenzione permanente dal pagamento del bollo auto sia nel caso in cui il veicolo, con i limiti di cilindrata previsti per l'agevolazione dell'IVA, è intestato al disabile sia nel caso in cui esso sia intestato ad un familiare di cui è fiscalmente a carico;
- ▶ esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

▶ **Agevolazioni fiscali per ausili tecnici e informatici**

Si applica l'aliquota agevolata del 4% all'acquisto di sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza delle persone disabili per menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. In questi casi la persona disabile deve produrre al fornitore copia del riconoscimento della disabilità e la prescrizione autorizzativa di un medico specialista pubblico e/o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico-informatico.

Altre agevolazioni

▶ **Diritto a tempi aggiuntivi nelle prove d'esame dei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni**

Questo diritto è riconosciuto alle persone riconosciute in situazione di handicap permanente che sono tenute a specificare, nella domanda di partecipazione al concorso e/o all'esame per l'abilitazione professionale, l'ausilio necessario per sostenere la prova in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, commi 1 e 2, della Legge n. 104/1992).

► **Fornitura aggiuntiva di protesi e di ausili**

La Deliberazione n. 1245 approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 15 giugno 2007 e le successive Deliberazioni n. 1217 del 16 maggio 2008 e n. 2321 del 19 settembre 2008, hanno ri-disciplinato la materia delle prestazioni aggiuntive in materia di assistenza protesica.

Hanno titolo alla fornitura di protesi e di ausili tecnici aggiuntivi non previsti negli elenchi 1, 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 332/1999:

- le **persone riconosciute in situazione di handicap;**
- le **persone riconosciute invalidi civili, invalidi di guerra, invalidi di servizio, i ciechi, i sordomuti nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;**
- le **persone ultra-65-enni riconosciute invalidi civili per le quali l'assistenza protesica risulta indicata.**

Le relative domande devono essere presentate al Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi e devono essere correlate:

- dal verbale di invalidità o di handicap;
- da un certificato rilasciato dal medico specialista che deve riportare le condizioni cliniche della persona disabile, il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo e le eventuali quantità riferite ad anno o a mese;
- da un preventivo di spesa.

Non sono peraltro erogabili quali forniture aggiuntive:

- gli oggetti di uso comune nella vita quotidiana;
- le apparecchiature diagnostiche;
- gli ausili e le attrezzature che possono essere utilizzate dalle persone in Centri di riabilitazione, salvo i casi in cui la persona disabile, per la gravità delle sue condizioni di salute, sia costretta ad una permanente assistenza al domicilio ;
- le protesi ed i dispositivi per l'assistenza odontoiatrica e ortodontica;
- gli ausili e le forniture per la domotica;
- gli interventi edilizi e strutturali di adattamento dell'abitazione;
- gli ausili e le attrezzature destinate all'uso esclusivamente in ambiente scolastico e lavorativo;
- gli ausili e le attrezzature la cui fornitura è già prevista da specifiche norme in materia.

Le domande presentate al Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi sono successivamente esaminate da una apposita Commissione multidisciplinare che opera sulla base di espliciti criteri fissati dai citati atti deliberativi che individuano, negli elenchi allegati all'atto deliberativo n. 1217 del 16 maggio 2008, gli ausili ed i dispositivi di tipo sanitario erogabili.

► **Permessi lavorativi e congedi parentali**

Questi benefici assistenziali sono concessi ai lavoratori ed ai familiari di persone riconosciute in situazione di handicap con connotazione di gravità (art. 33 della Legge n. 104/1992).

► **Permessi per il lavoratore o la lavoratrice riconosciuti in situazione di handicap con connotazione di gravità**

I lavoratori con orario di lavoro a tempo pieno a cui sia stato riconosciuto l'handicap in situazione (con connotazione) di gravità possono usufruire di un permesso giornaliero retribuiti di due ore o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile; tali permessi possono essere usufruiti in via continuativa o frazionata e sono coperti dalla contribuzione utile al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità.

► **Permessi per i genitori di persona riconosciuta in situazione di handicap con connotazione di gravità**

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di un bambino riconosciuto in situazione di handicap con connotazione di gravità hanno diritto nei primi tre anni di vita:

- a prolungare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro anche dopo il periodo di astensione obbligatoria;
- a fruire, in alternativa, di un permesso di due ore giornaliere retribuite e coperte dai contributi figurativi.

Dopo i primi tre anni di vita del bambino riconosciuto in situazione di handicap con connotazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a beneficiare di tre giorni di permesso mensile a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno. Anche in questo caso il permesso mensile è retribuito e computato ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione per anzianità. Dopo il raggiungimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di un figlio riconosciuto in situazione di handicap con connotazione di gravità hanno diritto a tre giorni di permesso mensile a condizione che l'assistenza prestata sia continua ed esclusiva.

► **Congedi retribuiti di due anni**

A partire dal 2000 (Art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di una persona riconosciuta in situazione di handicap con conno-

tazione di gravità hanno diritto a fruire di 2 anni di congedo retribuito fruito anche in maniera non continuativa; tale diritto risulta peraltro vincolato al non ricovero della persona assistita a tempo pieno in istituto ed all'esistenza di gravi motivi familiari. Il diritto spetta, alternativamente, ad uno dei genitori o ad uno dei fratelli o delle sorelle purchè conviventi con la persona, nel caso di loro scomparsa e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 8 giugno 2005, anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La Suprema Corte, con sentenza della n. 158 del 18 aprile 2007, ha esteso il congedo al coniuge della persona con handicap grave e con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 anche al figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

► **Permessi per i parenti o affini di persona riconosciuta in situazione di handicap con connotazione di gravità**

I parenti, gli affini fino al terzo grado ed i conviventi con persone riconosciute in situazione di handicap con connotazione di gravità possono usufruire di permessi lavorativi di tre giorni mensili, anche frazionabili purchè l'assenza sia prestata alla persona in via continuativa ed esclusiva.

► **Precedenza nell'assegnazione di sede**

► La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (superiore al 66%) o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648 assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda (art. 21 della Legge n. 104/1992).

Analogo diritto è riconosciuto:

- ai lavoratori maggiorenni riconosciuti in situazioni di handicap con connotazione di gravità che hanno il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non potendo essere trasferiti senza il loro consenso (art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992);
- ai genitori e/o familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistano con continuità al domicilio un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto in situazione di handicap con connotazione di gravità che hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio non potendo essere trasferiti senza il loro consenso (art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992).

► **Servizio di trasporto**

La persona disabile riconosciuta in situazione di handicap grave con grave limitazione della capacità deambulatoria, quelle titolari del diritto alla in-

dennità di accompagnamento e/o all'assegno per minori e le persone affette da disabilità visiva (ciechi totali e ciechi parziali) hanno diritto ad accedere al Servizio di trasporto "MuoverSi" (deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2503 dd. 3 ottobre 2003 e successive modifiche). La domanda deve essere presentata al Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia autonoma di Trento (Trento, via Zambra 42).

► **Cure odontoiatriche**

L'accesso dei portatori di handicap in situazione di gravità alle cure odontoiatriche è regolamentato dalla Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 maggio 2007, n. 1059 (*"Assistenza odontoiatrica: Livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale"*), dalla successiva Legge Provinciale n. 22 del 12 dicembre 2007 (*"Disciplina dell'Assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"*) e dalle direttive per l'attuazione della stessa, allegata alle Deliberazioni della Giunta provinciale di Trento 25 luglio 2008, n. 1886 (*"Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – Direttive per l'attuazione anno 2008"*) e 25 giugno 2009, n. 1585 (*"Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – Direttive per l'attuazione anno 2009"*).

► **Contributi per progetti o interventi individuali**

Tramite il Fondo provinciale per gli interventi a favore delle persone riconosciute in situazione di handicap istituito dalla Legge provinciale n. 8/2003 (art. 7), la Provincia autonoma di Trento eroga la concessione di contributi per la realizzazione di progetti, o interventi individuali, non altrimenti finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali.

Due sono, in particolare, le tipologie di intervento previsto:

- i progetti che possono essere presentati da Comuni, Enti gestori, Associazioni che operano nell'ambito della disabilità e da Cooperative del privato sociale a favore di persone in situazione di handicap (in questo caso il contributo può raggiungere l'85% della spesa complessiva fino ad un massimo di 25 mila Euro);
- gli interventi individuali presentati direttamente dalle persone certificate in situazione di handicap (fino ad un massimo di 7 mila Euro) per:
 - interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili non necessariamente a carattere sanitario non previsti e non riconducibili a quelli del Nomenclatore-tariffario nel caso in cui si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;
 - interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personali per una vita indipendente;

- ▶ interventi, anche di natura finanziaria, a favore di persone in situazione di handicap non previsti da altre norme e comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione della persona con un effettivo risparmio di spesa.

Le relative domande finalizzate al riconoscimento del contributo devono essere presentate al Dipartimento Politiche sociali e del lavoro della Provincia autonoma di Trento (Trento, via Gilli n. 4: tel. 0461/494062; fax 0461/494225) entro il 30 aprile o il 31 ottobre di ogni anno solare).

Come si valuta l'handicap

La valutazione dell'handicap è affidata ad una apposita Commissione sanitaria che opera nella sede dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento e che risulta composta da tre professionisti: da due medici (uno dei quali specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'altro specialista nella patologia da esaminare) e da un operatore sociale del Servizio Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento (art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 8/2003).

I criteri per la valutazione dell'handicap sono complessi e si diversificano da quelli utilizzati in invalidità civile.

Il percorso valutativo si articola, sinteticamente, in più fasi attraverso il colloquio, la raccolta anamnestica e la visita medica, risultando finalizzato:

- ▶ all'**individuazione della/e menomazione/i**;
- ▶ all'**individuazione della/e disabilità**, intese come condizioni di riduzione o di perdita di capacità funzionale, essenzialmente rappresentate dalle disfunzionalità che la persona incontra nella sfera dell'apprendimento, della vita di relazione, dell'integrazione lavorativa e dell'autonomia personale;
- ▶ alla **individuazione della conseguente situazione di svantaggio (o di emarginazione) che determina l'handicap**.

Determinato l'handicap, questo deve essere ulteriormente qualificato per definire se esso sia **permanente** (art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992), **temporaneo**, se esso assuma il requisito della **connotazione di gravità** (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) e se, infine, i benefici e le agevolazioni assistenziali attivati dalla persona rispondano o meno alle finalità che l'art. 1 della Legge n. 104/92 identifica:

- ▶ nel rispetto della dignità e della libertà della persona disabile promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- ▶ nella prevenzione e rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia

possibile e la partecipazione della persona alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

- ▶ nel recupero funzionale e sociale della persona disabile assicurando ad essa i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni nonché la tutela giuridica ed economica;
- ▶ negli interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona.

Chi può chiedere il riconoscimento dell'handicap

Il percorso finalizzato al riconoscimento dell'handicap può essere alternativamente attivato, indipendentemente dal versamento di contributi obbligatori e/o dall'esistenza di un rapporto contributivo in essere:

- ▶ **da tutti i cittadini maggiorenni** affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e che determinano un processo di svantaggio sociale (o di emarginazione, indipendentemente dallo loro età e dal versamento di contributi previdenziali anche quando le stesse siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, di guerra o di servizio od abbiano dato titolo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, per ottenere, ad esempio, i permessi retribuiti sul lavoro, la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio, la maggiorazione dei tempi per le prove concorsuali, ecc.);
- ▶ **da chi esercita la potestà giuridica** di persone interdette (tutore), inabilitate (curatore) o poste in amministrazione di sostegno (amministratore di sostegno) affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e che determinano un processo di svantaggio sociale (o di emarginazione, indipendentemente dallo loro età e dal versamento di contributi previdenziali anche quando le stesse siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, di guerra o di servizio od abbiano dato titolo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo;
- ▶ **da esercita la potestà genitoriale, dai parenti o affini entro il 3° grado di parentela** di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e che determinano un processo di svantaggio sociale (o di emarginazione), indipendentemente dallo loro età e dal versamento di contributi previdenziali anche quando le stesse siano

già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, di guerra o di servizio od abbiano dato titolo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, per ottenere, ad esempio, i permessi lavorativi ed i congedi parentali.

Le strutture referenti e la modalità di presentazione della domanda

Due sono le strutture operative a cui fare riferimento per il riconoscimento dell'handicap:

- ▶ **l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento** (con sede a Trento, in Viale Verona, Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina A - Piano Terrazza; tel. 0461/904657-904541; fax 0461-904553) a cui compete la raccolta e l'accettazione delle domande, l'istruttoria amministrativa preliminare e successiva alla visita medica e le visite mediche effettuate dalla apposita Commissione sanitaria;
- ▶ le **Unità Operative di Psicologia clinica e di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento** per la certificazione dell'alunno come persona in situazione di handicap.

La domanda per il riconoscimento dell'handicap finalizzata alla erogazione dei diversi benefici assistenziali (fatta eccezione per quelli riservati all'alunno in situazione di handicap) può essere presentata con modalità diverse e del tutto semplificate:

- ▶ **direttamente**, nell'ufficio amministrativo a ciò dedicato dell'Unità Operativa di Medicina Legale (aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- ▶ **per via postale;**
- ▶ **per via postale, tramite gli Istituti di Patronato e/o l'Associazione di categoria rappresentativa degli invalidi** (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili; Ente nazionale Sordomuti, Unione italiana Ciechi) con il conferimento del mandato di assistenza;
- ▶ **tramite gli Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.**

Come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dell'handicap deve essere compilata utilizzando gli **appositi moduli, differenziati in relazione alla persona che la presenta**, disponibili nelle seguenti sedi:

- ▶ Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento;
- ▶ Istituti di Patronato;
- ▶ Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, Associazione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti);
- ▶ Sportello handicap provinciale gestito dalla Cooperativa HandiCREA;
- ▶ Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

I moduli da utilizzare per la presentazione della domanda possono essere anche scaricati, per via telematica, dal sito internet dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento al seguente indirizzo: **www. apss.tn.it > documenti > seleziona per struttura > U.O. Medicina Legale.**

Il modulo per la presentazione della domanda da parte della persona deve essere letto in tutte le sue parti e **deve essere compilato per intero**, riportando:

- ▶ i **dati anagrafici** della persona;
- ▶ il **codice fiscale**;
- ▶ il **recapito telefono** (numero fisso e, eventualmente, numero di telefonia mobile);
- ▶ il **beneficio richiesto**;
- ▶ il motivo di presentazione della domanda (nella parte del modulo a ciò adibita vanno precisate le difficoltà della persona e gli obiettivi che il beneficio richiesto vuole raggiungere).

La domanda deve essere **datata e firmata** dalla persona interessata; la firma redatta in calce alla domanda è un **requisito necessario** per il regolare accoglimento

della stessa e per **autorizzare il trattamento dei dati personali** nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (l'informativa, che deve essere letta per intero, è parte integrante del modello di domanda).

Contestualmente alla presentazione della domanda, può essere presentata la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo utilizzando l'apposita modulistica.

Alla domanda di riconoscimento dell'invalidità civile **vanno allegati i seguenti documenti**:

- ▶ **un certificato medico** (in originale) redatto, in data non antecedente a sei mesi, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato di base e/o dal medico specialista di fiducia;
- ▶ la fotocopia dell'eventuale verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o di altre forme di invalidità dipendenti da causa di guerra, di lavoro e di servizio;
- ▶ la relazione del Servizio sociale nel caso in cui la persona sia in carico al medesimo Servizio in cui siano contenuti i dati familiari, lavorativi, sociali e relazionali ritenuti utili;
- ▶ la fotocopia del documento di identità nel caso in cui la domanda non sia presentata dal diretto interessato.

Nel **certificato medico** deve essere esplicitata, se possibile da parte del medico specialista che ha in carico la persona, senza ricorrere a formule vaghe e/o ambigue:

- ▶ la **storia clinica** della persona, la **natura delle infermità invalidanti e delle relative disabilità**;
- ▶ l'**eventuale intrasportabilità** nel caso in cui le condizioni di salute della persona comportano, in conseguenza del trasporto **anche a mezzo ambulanza**, un grave pregiudizio per la salute della stessa con la richiesta, contestuale, di procedere alla visita medica al domicilio della medesima;
- ▶ l'**eventuale urgenza (o priorità di risposta)** della visita medica, nel caso in cui esista un ragionevole **pericolo per la vita della persona**, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 386 approvata il 21 febbraio 2003.

Nel certificato medico, che deve attestare fedelmente la storia clinica della persona e la natura delle infermità invalidanti, vanno evitati giudizi valutativi che non competono al medico che stende il certificato richiesto per la presentazione della domanda; l'eventuale intrasportabilità della persona e/o la richiesta di procedere ad una visita medica urgente devono essere attivati

in maniera responsabile nel rispetto delle indicazioni della deontologia professionale, per evitare l'attivazione di percorsi assistenziali inappropriati e la conseguente dis-eguità sociale.

Anche il modulo per la presentazione della domanda da parte della persona che chiede di attivare l'accertamento dell'handicap per il figlio, il genitore, il parente o l'affine entro il 3° grado di parentela deve essere letto in tutte le sue parti e **deve essere compilato per intero**, riportando:

- ▶ i **dati anagrafici** della persona richiedente e della persona per la quale si attiva il riconoscimento dell'handicap;
- ▶ il **codice fiscale** ed il **recapito telefonico** di entrambe (numero fisso e, eventualmente, numero di telefonia mobile);
- ▶ il **beneficio richiesto**;
- ▶ il **motivo di presentazione della domanda** (nella parte del modulo a ciò adibita vanno precisate le difficoltà della persona e gli obiettivi che il beneficio richiesto vuole raggiungere);
- ▶ la notizia se la persona è o meno ricoverata a tempo pieno, e lo stato di convivenza con il dichiarante.

La domanda deve essere **datata e firmata** sia dalla persona che attiva l'accertamento sia dalla persona che sarà sottoposta a visita medica; la firma redatta in calce alla domanda è un **requisito necessario** per il regolare accoglimento della stessa e per **autorizzare il trattamento dei dati personali** nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (l'informativa, che deve essere letta per intero, è parte integrante del modello di domanda).

Contestualmente alla presentazione della domanda, può essere presentata la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo utilizzando l'apposita modulistica.

Alla domanda di riconoscimento dell'handicap presentata dal genitore, dal parente o dall'affine **vanno allegati i seguenti documenti**:

- ▶ **un certificato medico** (in originale) redatto, in data non antecedente a sei mesi, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato di base e/o dal medico specialista di fiducia;
- ▶ la fotocopia dell'eventuale verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o di altre forme di invalidità dipendenti da causa di guerra, di lavoro e di servizio;
- ▶ la relazione del Servizio sociale nel caso in cui la persona sia in carico al medesimo Servizio in cui siano contenuti i dati familiari, lavorativi, sociali e relazionali ritenuti utili.

Nel **certificato medico** deve essere esplicitata, se possibile da parte del medico specialista che ha in carico la persona, senza ricorrere a formule vaghe e/o ambigue:

- ▶ la **storia clinica** della persona, la **natura delle infermità invalidanti e delle relative disabilità**;
- ▶ l'**eventuale intrasportabilità** nel caso in cui le condizioni di salute della persona comportano, in conseguenza del trasporto **anche a mezzo ambulanza**, un grave pregiudizio per la salute della stessa con la richiesta, contestuale, di procedere alla visita medica al domicilio della medesima;
- ▶ l'**eventuale urgenza** (o **priorità di risposta**) della visita medica, nel caso in cui esista un ragionevole **pericolo per la vita della persona**, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 386 approvata il 21 febbraio 2003.

Nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato è necessario allegare alla medesima, la fotocopia della carta di identità dello stesso. Nel caso di persone affette da sindrome di Down (trisomia 21) non è necessario presentare domanda per attivare i diritti connessi al riconoscimento dell'handicap: il riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap, ai sensi della Legge n. 289/2002 (art. 94, comma 3), può essere, in questa specifica circostanza, certificato anche dal medico di medicina generale e/o dal pediatra convenzionale sulla scorta del solo cariotipo.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda

Successivamente alla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'handicap, il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale assegna alla medesima, tramite l'**utilizzo di un sistema informatico** (sistema "AML" gestito dalla Società Informatica Trentina), un numero di protocollo progressivo e provvede ad inserire, in tale sistema informatico, i dati anagrafici della persona controllando se, in precedenza, ci sono stati altri eventuali riconoscimenti dell'handicap e/o dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo e dell'handicap.

Per ciascuna domanda viene, in particolare, predisposta una cartellina in cui sono riportati, sul frontespizio, i dati anagrafici della persona, il numero di protocollo della domanda ed ogni cartellina viene, successivamente, suddivisa tenuto conto della relativa tipologia (domande con priorità di risposta, domande per le quali è stata richiesta la visita al domicilio a causa dell'intrasportabilità della persona anche a mezzo ambulanza e domande da pianificare nel calendario mensile di attività).

Il personale amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale provvede, quindi, alla corretta suddivisione e conservazione dei fascicoli in archivi chiusi a chiave, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto della riservatezza della persona.

Le fasi successive, analogamente a quanto previsto nel percorso finalizzato all'accertamento dell'invalidità civile, sono diverse e diversificano in ragione dell'effettuazione della visita medica al domicilio o ambulatoriale.

La convocazione e la visita medica

In base alla programmazione mensile dell'attività dell'Unità Operativa di Medicina Legale il personale amministrativo provvede alla convocazione a visita del soggetto nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

La convocazione viene effettuata tramite l'invio al soggetto interessato di una lettera A/R spedita con 10-15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dove si esplicita:

- ▶ il giorno, l'ora e la sede in cui verrà effettuata la visita medica;
- ▶ la necessità di produrre, all'atto della stessa, la documentazione sanitaria che la persona intende esibire già fotocopiata;
- ▶ la necessità di comunicare tempestivamente al firmatario della lettera l'eventuale impossibilità a presenziare alla visita medica (nel caso in cui tale evenienza sia causata da motivi di salute dovrà essere esibito un certificato medico nel quale sia attestato il motivo dell'impedimento);
- ▶ che l'assenza non giustificata comporta l'archiviazione della domanda;
- ▶ la possibilità di farsi assistere, durante la visita medica, da un medico di fiducia con spese a carico della persona.

La visita medica, effettuata di norma entro 180 giorni dalla presentazione della domanda salvo i casi di urgenza attivati, con priorità di risposta, dal medico di medicina generale, dal pediatra convenzionato o dal medico specialista di fiducia della persona, viene effettuata da una Commissione sanitaria formata:

- ▶ **da un medico specialista in Medicina legale e delle assicurazioni** in servizio presso l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento;
- ▶ **da un medico specialista nella patologia da esaminare, con funzioni di esperto, dipendente dall'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento;**
- ▶ **da un operatore sociale** del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.

Tutte le visite mediche finalizzate all'accertamento dell'handicap vengono effettuate negli ambulatori della Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento.

Avverso il giudizio espresso dalla Commissione sanitaria non è prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo ad un organo tecnico di 2° grado come previsto per l'invalidità civile, la cecità civile e il sordomutismo; resta, tuttavia, la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale del Lavoro competente per territorio (Tribunale di Trento e Tribunale di Rovereto).

Nel corso della visita medica, cui può possono presenziare un genitore o il tutore dell'interessato, il medico di fiducia ove questi se ne assuma la relativa spesa nonché, se richiesto dall'interessato stesso, un rappresentante dell'Associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente (art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 8/2003) la Commissione medica incaricata dell'accertamento esamina la documentazione sanitaria allegata alla domanda e quella eventualmente esibita dalla persona, raccoglie l'anamnesi, effettua una accurata visita medica riportando i dati su una cartella clinica all'uopo predisposta. Ultimata la visita medica, la Commissione medica incaricata dell'accertamento redige il verbale di accertamento sanitario dell'handicap utilizzando l'apposita modulistica che riporta:

- ▶ i dati anagrafici della persona disabile e di chi, eventualmente, ha attivato la richiesta di congedo parentale;
- ▶ il tipo di handicap riconosciuto;
- ▶ i benefici richiesti e quelli riconosciuti, ferme restando le verifiche in capo ai datori di lavoro.

La visita medica può essere sospesa nel caso in cui la Commissione medica incaricata dell'accertamento ritenga:

- ▶ di acquisire ulteriore documentazione clinica necessaria alla corretta formulazione del giudizio medico-legale (in questo caso il giudizio conclusivo verrà espresso, di norma, sugli atti documentali **successivamente all'acquisizione della documentazione richiesta**, senza necessità di riconvocare nuovamente a visita la persona);
- ▶ di **sottoporre la persona a visite mediche specialistiche e/o ad esami diagnostici integrativi** (in questo caso il medico incaricato dell'accertamento provvederà a compilare e a consegnare alla persona la relativa impegnativa con l'indicazione degli accertamenti diagnostici integrativi ritenuti necessari che dovranno essere eseguiti dall'Ospedale competente per territorio entro il termine massimo di 30 giorni, senza oneri a carico della persona);
- ▶ di **rivalutare il caso a distanza di tempo nei casi in cui la situazione clinica non sia ancora stabilizzata** (nel caso, ad esempio, di fratture recenti in fase di immobilizzazione gessata).

Nel caso in cui la Commissione medica ritenga opportuno rivalutare la situazione clinica della persona a distanza di tempo sarà fissata la scadenza della revisione; in questo caso la sussistenza del diritto ad usufruire degli eventuali benefici assistenziali cessa alla scadenza della visita di revisione.

Gli adempimenti amministrativi successivi all'accertamento sanitario dell'handicap

Successivamente alla visita medica finalizzata all'accertamento dell'handicap, l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento provvede, con apposita lettera di accompagnamento, a trasmettere il verbale di accertamento ai seguenti soggetti:

- ▶ **alla persona** che ha richiesto direttamente l'accertamento sanitario;
- ▶ **agli Istituti di Patronato e/o alle Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi**, qualora l'interessato abbia sottoscritto un regolare mandato di assistenza.

Nel verbale di accertamento, privo dei dati diagnostici per il rispetto della riservatezza, risulta esplicitata la sola natura dell'handicap riconosciuto e gli eventuali diritti ad esso correlati.

Gli adempimenti in capo al cittadino dopo la visita medica

Tali adempimenti si diversificano in funzione della tipologia di diritto riconosciuto dalla Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap.

Nel caso in cui la persona non sia stata riconosciuta in situazione di handicap alla stessa non è richiesto alcun adempimento.

Qualora alla persona disabile siano stati riconosciuti i benefici di cui agli articoli 21 e 33 della Legge n. 104/92 (commi 1, 2, 3, 5, 6) la stessa dovrà presentare il verbale di accertamento dell'handicap al proprio **Datore di lavoro, pubblico o privato.**

Per l'attivazione degli altri diritti previsti a favore delle persone riconosciute in situazione di handicap si rinvia a quanto in precedenza descritto.

Per approfondire

La bibliografia prodotta in tema di handicap non è vastissima anche se possono essere indicati i seguenti approfondimenti editi a stampa a chi desideri saperne di più:

- ▶ Belloni M., De Zorzi L., *Handicap in situazione di gravità. Soggetti e oggetti di diritti ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/92*, Rassegna di Medicina Legale Previdenziale, 1997; 10: p. 3 e ss.
- ▶ Cembrani F., *Il ruolo della medicina legale nella tutela assistenziale degli invalidi civili*, Temi Editore, Trento 1991.
- ▶ Cembrani F., *Handicap in situazione di gravità. Quale definizione*, in *Atti del Seminario Nazionale di studio sulle politiche di intervento a favore dei disabili gravi*, S. Benedetto del Tronto 9-10 febbraio 2001, a cura del Centro di Ricerca e Documentazione sulla disabilità Regione Marche – Assessorato ai Servizi Sociali, 2002.
- ▶ Cembrani F., Larentis C., Merz F., Gottardi S., *L'anagrafe dell'handicap nella Provincia autonoma di Trento: il bilancio dell'attività della Commissione Sanitaria prevista dall'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 194 a dieci anni dalla approvazione della Legge quadro sull'handicap*, Difesa Sociale, 2003; 3: p. 113 e ss.
- ▶ Cembrani F., *L'handicap in situazione (con connotazione) di gravità: quale chiave di lettura per la definizione*, Iura Medica, 2003; 3: p. 519 e ss.
- ▶ Cembrani F., *Esegesi e limiti del concetto di handicap in situazione di gravità*, in *Atti del Convegno Nazionale "Menomazione, capacità, partecipazione: metodologia medico-legale per l'accertamento delle disabilità civili. Prospettive di riforma del sistema di sicurezza sociale per una migliore integrazione del cittadino disabile"*, (Ferrara, 18-20 marzo 2004), p. 117 e ss., Edizioni Essebienne, Noceto (Parma) 2005.
- ▶ Cembrani F., cfr. voce *Invalidità* e voce *Handicap in situazione (con connotazione) di gravità*, in *Lavorare con la cronicità*, Carocci Faber Edizioni, Roma 2004.

- ▶ Cembrani F., *Prospettive attuali e future nella valutazione dello stato di bisogno: prospettive attuali e future*, in *Atti del Convegno nazionale "La società di tutti. Nuove politiche per la famiglia, disabili e non autosufficienti"* (Trento, 30 settembre-1 ottobre 2004), p. 40 e ss., Edizioni Provincia Autonoma di Trento, Trento 2005.
- ▶ Cembrani F. (a cura di), *Disabilità e libertà dal bisogno. L'anagrafe dell'handicap della Provincia Autonoma di Trento*, Erikson Editore, Trento 2005.
- ▶ Cembrani F., Cembrani V., *Disabili: la valorizzazione del patrimonio informativo delle A.S.L.*, Ragiusan, 2005; 257-258: p. 427 e ss.
- ▶ Cembrani F., Del Vecchio S., Bavaresco S., Baldantoni E., *Le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e l'indennità di accompagnamento: vecchi e nuovi problemi nella valutazione medico-legale dell'invalidità civile*, *Rivista italiana di Medicina legale*, 2007; 6: p. 1299 e ss..
- ▶ Cembrani F., *La disabilità in età pre-scolare (un campo di indagine spesso trascurato per sperimentare la "libertà dal bisogno"*, *Workshop ICF-CY e Diritti*, 2007, in corso di stampa.
- ▶ Cembrani F., Battisti M., Cembrani V., *L'anagrafe dell'handicap della Provincia Autonoma di Trento*, Ragiusan, 2007; 279-280; p. 366 e ss.
- ▶ Cembrani F., Cembrani V., *L'Anagrafe dell'handicap della Provincia Autonoma di Trento: aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2007*, *Rivista italiana di Medicina Legale*, 2008, 4: p. 1125-e ss..
- ▶ Cembrani F., Cembrani V., *Welfare e demenza: una proposta di lavoro per un'assunzione (forte) di responsabilità*, *I luoghi della cura*, 2008, 2: p. 19 e ss.
- ▶ Cingolani M., *Handicap in situazione di gravità. Quale definizione*, in *Atti del Seminario Nazionale di studio sulle politiche di intervento a favore dei disabili gravi*, S. Benedetto del Tronto 9-10 febbraio 2001, a cura del Centro di Ricerca e Documentazione sulla disabilità Regione Marche –Assessorato ai Servizi Sociali, 2002.
- ▶ ISTAT, *Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anno 1994, Indagine Multiscopo sulle famiglie*, Informazioni n. 54, Roma 1997.
- ▶ ISTAT, *Stili di vita e condizioni di salute. Anno 1998*, Informazioni n. 34, Roma 1999.
- ▶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei minori. Servizio Disabili), *Relazione sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, comma 8)*, Roma 2004.

Indirizzi utili

Per presentare la domanda

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento Unità Operativa di Medicina Legale

Viale Verona, Centro per i Servizi sanitari, palazzina A – Trento

Tel. 0461 904636/904657 dalle ore 8.30 alle ore 15.30

Fax 0461 904553

uomedicinalegale@apss.tn.it

www.apss.tn.it > documenti > seleziona per struttura > U.O. Medicina Legale

Il Servizio al pubblico è attivo dal lunedì al venerdì nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEGLI INVALIDI CIVILI

Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.)

Via Benevoli, 22 - Trento

Tel. e fax 0461 911469

info@anmic-tn-org

www.anmic-tn.org

Associazione Italiana Ciechi (U.I.C.)

Corso III Novembre, 132 -Trento

Tel. 0461 915471

Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.)

Via S. Bernardino, 2 - Trento

Tel. 0461 235329/987335

ISTITUTI DI PATRONATO

Patronato ACLI

Via Roma, 57 – Trento
Tel. 0461 985373
fax 0461 980548

Patronato E.N.A.P.A.

Via Guardini, 73 - Trento
Tel. 0461 820677
fax 0461 825837

Patronato I.N.A.C.

Via E. Maccani, 199 – Trento
Tel. 0461 421230
fax 0461 422259

Patronato INAS/CISL

Via S. Croce, 63 – Trento
Tel. 0461 215252/6
fax 0461 269211

Patronato INCA-CGIL

Via Muredei, 8 – Trento
Tel. 0461 303977
fax 0461 935176

Patronato ACAI

Via Pozzo, 30 – Trento
Tel. 0461 234672
fax 0461 269016

Patronato ENASCO

Via Solteri, 78 – Trento
Tel. 0461 880111
fax 0461 880540

Patronato EPACA

Via Giusti, 40 – Trento
Tel. 0461 915575
fax 0461 913093

Patronato INAPA

Via Brennero, 182 – Trento

Tel. 0461 803851

fax 0461 824315

Patronato INPAL

Via Paganini, 55 - Trento

Tel. e fax 0464 423910

Patronato ITACO

Via Maccani, 207 - Trento

Tel. 0461 434200

fax 0461 434243

Patronato ITAL/UII

Via Prepositura, 48 – Trento

Tel. 0461 376111

fax 0461376199

**SPORTELLI DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA AL PUBBLICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Valle di Fiemme**

Via Alberti, 4 - Cavalese

Tel. 0462 340662

Primiero

Via Roma, 19 - Tonadico

Tel. 0439 64641

Bassa Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi, 1 - Borgo Valsugana

Tel. 0461 754095

Alta Valsugana e Bersntol

Piazza Gavazzi,4 – Pergine Valsugana

Tel. 0461 532109

Val di Non

Via Pilati, 17 - Cles

Tel. 0463 421655

Valle di Sole

Via IV Novembre, 4 – Malè

Tel. 0463 901029

Giudicarie

Via Padre Gnesotti, 2 – Tione
Tel. 0465 339555

Alto Garda e Ledro

Via Canella, 11 – Riva del Garda
Tel. 0464 554295

Vallagarina

Viale Trento, 37/D – Rovereto
Tel. 0464 484811

Val di Fassa

Via Milano, 9 – Pozza di Fassa
Tel. 0462 764500

SPORTELLO HANDICAP GESTITO DALLA COOPERATIVA HANDICREA

Via San Martino, 46 - Trento

Tel. e fax 0461 239396

Handicrea@trentino.net

Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

Via Padre C. Gnesotti, 2 - Tione di Trento

(Sede del Comprensorio C8)

Tel. e fax 0465 339514

Handicrea@trentino.net

Orario: ogni 2° e 4° martedì del mese 14.30 - 17.00

Via San Nazzaro, 47 - Riva del Garda

(presso Cooperativa Minosa)

Tel. e fax 0464 520200

Handicrea@trentino.net

Orario: ogni 1° e 3° giovedì del mese 14.30 - 17.00

Per i benefici economici

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Piazza Silvio Pellico, 8 – Trento

Tel. 0461 493234

fax 0461493235

invalidi.civili@provincia.tn.it

Per il collocamento mirato al lavoro

Agenzia del lavoro di Trento

Via Guardini, 75 – Trento

Tel. 0461 496007

fax 0461 496054

intensivi@agenzia lavoro.tn.it

www.agenzia lavoro.tn.it

CENTRI PER L'IMPIEGO DELL'AGENZIA DEL LAVORO DI TRENTO

Borgo Valsugana - Corso Augustum, 34

Tel. 0461 753227

fax 0461 752698

Cavalese – Via Bronzetti, 8/A

Tel. 0462 340204

fax 0462340604

Cles – Via C.A. Martini, 28

Tel. 0463 421372

fax 0463 424710

Fiera di Primiero – Via Fiume, 10

Tel. 0439 762232

fax 0439 762567

Malè – Piazza Regina Elena, 17

Tel. 0463 901181

fax 0463 901058

Mezzolombardo – Via Devarda, 1/5-1/6
Tel. 0461 601315
fax 0461 603206

Pergine Valsugana – Viale Venezia, 2/f
Tel. 0461 501815
fax 0461 501813

Riva del Garda - Via Vannetti, 2
Tel. 0464 554867
Fax 0464 557182

Rovereto – Viale Trento, 31
Tel. 0464 493108
Fax 0464 493111

Tione – Via Circonvallazione, 63
Tel. 0465 343308
Fax 0465 343309

Trento – Via Maccani, 80
Tel. 0461 494560
Fax 0461 827475

Pozza di Fassa – Via Milano, 9
Tel. 0462 763102
Fax 0462 763163

Per l'assistenza protesica e la fornitura di ausili

Distretto sanitario di Trento e Valle dei Laghi

Ufficio Invalidi

Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina C, Viale Verona - Trento

Tel. 0461 901256

fax 0461 902203

UfficioInvalidi@apss.tn.it

www.apss.tn.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì 08.30 - 12.30;
martedì e giovedì 08.30 - 15.30.

Orario estivo (luglio e agosto): da lunedì a venerdì 08.30 - 12.45

Ufficio Invalidi del Presidio ospedaliero di Mezzolombardo

Via degli Alpini, 7 - Mezzolombardo

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì 08.30 - 12.30;
martedì e giovedì 08.30 - 12.45.

Orario estivo (luglio e agosto) da lunedì a venerdì 08.30 - 12.45

Ufficio Invalidi c/o Poliambulatori

Via Rosmini, 70 - Lavis

Orario di apertura al pubblico: lunedì –martedì - giovedì – venerdì 09.00 -
12.00, chiuso il mercoledì

Per le agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate

Via Brennero, 131 - Trento

Tel. : 848 800 444 dal lunedì al venerdì 9.00 - 17.00

Il sabato 9.00 - 13.00

ul.trento.sac@agenziaentrate.it

www.agenziaentrate.it

Per il servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione

Provincia Autonoma di Trento
Servizio alle Politiche sociali e abitative

Via Zambra, 42 – Trento

Tel. 0461 494146

fax 0461 494149

muoversi@provincia.tn.it

www.trentinosociale.it

Per il servizio di trasporto su mezzi pubblici

Trentino Trasporti S.p.A.
Via Pozzo – Trento
Tel. 0461 983627

Trenitalia
Via Dosso Dossi, 23 – Trento
Tel. 0461 891407

Glossario

AGENZIA DEL LAVORO: è la struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento cui risulta, tra l'altro, assegnato il governo ed il coordinamento di tutte le azioni finalizzate all'inserimento mirato dei disabili nel mondo del lavoro.

AGENZIA PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA: è la struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento cui compete, tra l'altro, l'erogazione diretta di tutte le prestazioni economiche previste a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: è la persona fisica, nominata dal Giudice tutelare, che assiste la persona e che può, in sua vece, presentare le domande finalizzate all'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap se il decreto di nomina contempla la tutela della salute della persona amministrata.

ASSEGNO MENSILE DI FREQUENZA: è il beneficio economico previsto a favore degli invalidi civili infra 18-enni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età ovvero che siano affetti da un'ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz.

ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA: sono quegli atti che, nell'impossibilità di compierli in maniera autonoma, legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Gli atti quotidiani della vita non sono esplicitati dalle normative di legge che disciplinano la tutela agli invalidi civili, relativamente ai soggetti infra 18-enni ed ai soggetti adulti in età lavorativa infra 65-enni. La Giunta provinciale di Trento, con atto deliberativo approvato il 9 aprile del 1999, ha invece definito quali sono gli atti quotidiani della vita che devono essere valutati relativamente ai soggetti anziani ultra 65-enni: la Giunta provinciale di Trento ha, al riguardo, identificato nella scala internazionale "ADL-Barthel" lo strumento per valutare l'incidenza delle infermità sulla capacità del soggetto di compiere, in maniera autonoma, gli atti quotidiani della vita (alimentazione, bagno, igiene personale, vestizione, uso del WC, continenza urinaria e continenza intestinale).

CDR: la Clinical dementia rating (CDR) è una scala a 5 punti (0=demenza assente; 0,5=possibile; 1=lieve; 2=moderata; 3=grave) che valuta 6 funzioni (memoria, orientamento, giudizio e risoluzione di problemi, attività sociale, attività domestica e hobby e cura personale)

GDS: la Global Deterioration Scale (GDS) è una "rating scale" che, delineando il profilo clinico del soggetto affetto da demenza, definisce diversi stadi di gra-

vità di malattia ed è di estrema utilità nel definire in fasi successive il declino cognitivo del soggetto affetto da malattia di Alzheimer.

HANDICAP PERMANENTE: l'handicap "permanente" (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92), diversamente dall'invalidità, rappresenta, sulla scorta di quanto è stato stabilito nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'effetto della minorazione (fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva) e della relativa disabilità produttiva del processo di emarginazione o di svantaggio sociale.

HANDICAP PERMANENTE E CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 67% (o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge n. 648/1950): è l'handicap necessario per l'erogazione dei benefici assistenziali di cui all'art. 21 della Legge n. 104/1992 (Art. 21 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. "1. La persona handicappata con un grado di invalidità permanente superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. i soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda").

HANDICAP IN SITUAZIONE (CON CONNOTAZIONE) DI GRAVITÀ: è l'handicap definito dall'art. 3, comma terzo, della Legge n. 104/1992 che, per essere tale, richiede la necessità di un "intervento assistenziale permanente, continuativo e globale" nella sfera sia individuale che di relazione del soggetto.

HANDICAP IN SITUAZIONE (CON CONNOTAZIONE) DI PARTICOLARE GRAVITÀ: è l'handicap individuato dalla Legge n. 162/1998 che, integrando l'art. 39 della Legge-quadro, propone qualcosa di nuovo e di assolutamente diverso rispetto all'handicap in situazione di gravità, considerato che i soggetti cui fa esplicito riferimento l'art. 39 della legge n. 162 sono definiti come "persone con disabilità permanente grave e limitazioni dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni della vita": la differenza è che, in questo caso, l'intervento assistenziale riguarda la sola sfera individuale (esplicitamente individuata nella limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni della vita) e non, come ammette più estensivamente l'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/192, anche la sfera "di relazione".

IMPAIRMENT LAVORATIVO: è espresso con una cifra percentuale (all'interno di un range compreso tra lo 0 ed il 100%) ed esprime la relazione tra le menomazioni accertate e la capacità lavorativa della persona. Nell'ambito di tutela degli invalidi civili la capacità lavorativa cui si riferisce l'impairment lavorativo è quella manuale "generica" e non quella "specificata" (concretamente esercitata

dal soggetto): la sola discrezionalità concessa al medico che valuta la misura dell'impairment lavorativo è quella di aumentarlo o di ridurlo di 5 (cinque) punti percentuali in relazione all'età del soggetto, alle sue attitudini professionali ed al lavoro effettivamente esercitato.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: è il beneficio economico che, senza distinzione di età, viene erogato ai soggetti riconosciuti invalidi civili e che non sono in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o che siano nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza personale continua.

INDICE DI BARTHEL-ADL: l'indice di Barthel-ADL è una scala internazionale validata che consente di determinare gli effetti delle menomazioni e delle patologie invalidanti sulla capacità della persona di compiere, in maniera autonoma, gli atti quotidiani della vita. Questi ultimi sono individuati da 7 item che esplorano: la capacità della persona di alimentarsi, di vestirsi, di fare il bagno, di provvedere all'igiene personale, di utilizzare i servizi igienici nonché la continenza urinaria e quella intestinale. L'utilizzazione di questa scala internazionale consente una valutazione funzionale della persona su tre livelli progressivi di gravità: l'autonomia della persona, il bisogno di assistenza e la totale dipendenza. L'indennità di accompagnamento, relativamente alle persone ultra 65-enni, viene concessa, per quanto è stato esplicitamente stabilito dalla Giunta provinciale di Trento, nei soli casi in cui l'indice di Barthel-ADL rilevi la totale dipendenza della persona nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.

INDICE DI BARTHEL-MOBILITÀ: l'indice di Barthel-mobilità è una scala internazionale validata che consente di determinare gli effetti delle menomazioni e delle patologie invalidanti sull'autonomia deambulatoria della persona. Questa scala internazionale risulta formata da 3 item che esaminano i passaggi posturali, la capacità deambulatoria e la capacità di salire o di scendere le scale; per ogni item sono previsti livelli diversi di compromissione funzionale, con i relativi punteggi specifici. L'utilizzazione di questa scala internazionale consente una valutazione funzionale della persona su tre livelli progressivi di gravità: l'autonomia della persona, il bisogno di assistenza e la totale dipendenza. L'indennità di accompagnamento, relativamente alle persone ultra 65-enni, viene concessa, per quanto è stato esplicitamente stabilito dalla Giunta provinciale di Trento, nei soli casi in cui l'indice di Barthel-mobilità rilevi la totale incapacità della persona nella deambulazione e, dunque, la completa dipendenza della medesima.

INVALIDITÀ: la parola "invalidità" è una parola che è entrata, da moltissimi anni, a far parte del patrimonio linguistico utilizzato dai professionisti della salute per definire le conseguenze negative (impairment) di una malattia, congenita o

acquisita che essa sia; ciò nonostante molti ed aperti sono i dubbi, i problemi e le criticità che si incontrano nel rappresentare che cosa il termine deve effettivamente esprimere e coerentemente rappresentare.

Nel Nuovo Etimologico della Lingua Italiana di Deli la parola "invalidità" viene fatta derivare dalla lingua latina (*invalidum*) e rinviata al termine "invalido": tale aggettivo esprime, a sua volta, l'incapacità di svolgere un'attività lavorativa a causa dell'età, di un infortunio o di una malattia. In questo senso si esprime anche il Dizionario della Lingua Italiana di Sabatini e Coletti: riferito ad una persona il termine "invalidità" esprime l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa a causa di malattia fisica, di malattia mentale o di una mutilazione. Nel Grande Dizionario dell'Uso di Tullio De Mauro la parola "invalidità" viene riferita all'"essere invalido, per infermità o mutilazione"; a sua volta la parola *invalido* esprime, se riferita a persona, l'incapacità di "svolgere la propria o una qualunque attività lavorativa a causa di una malattia, congenita o acquisita, di un infortunio o di vecchiaia".

Sinonimi di tale parola sono le parole "disabile", "handicappato" ed "inabile"; contrari, invece, le parole "valido" ed "idoneo".

Nel notare come l'art. 38 della Costituzione individua esplicitamente la parola "inabile" e non già la parola "invalido" (riferendo tale condizione sia al lavoro ma anche ai mezzi necessari per vivere), è ancora da osservare come la parola "disabile" sia una parola composta che deriva da "dis" e da "abile". Chiaro essendo il significato semantico di "abile", il "dis" individua un prefisso (in questo caso nominale) che, nel linguaggio dei professionisti della salute, esprime un difetto di funzionamento, una anomalia o una alterazione (Sabatini e Coletti). Più in particolare la parola "disabile" è rappresentata (Vocabolario della Lingua italiana dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani) come un termine di più recente introduzione nel linguaggio medico e nel linguaggio sociologico riferito a soggetti portatori di una qualche minorazione. Sabatini e Coletti attribuiscono al termine un significato ancora più preciso: il disabile sarebbe colui "che manca di alcune capacità fisiche e mentali che consentono di acquisire una piena abilità in alcuni movimenti ed in taluni settori operativi, ma che ha quelle fondamentali"; anche per De Mauro il termine *disabile* rinvia, invece, al soggetto che è affetto da una minorazione fisica "di lieve entità".

L'etimologico della lingua italiana connota, dunque, la parola "invalidità" di un significato che sembra essere del tutto omogeneo nel riferirlo ad una persona (rappresentandolo con l'incapacità di svolgere la propria od una qualsiasi attività lavorativa a causa dell'età, di una malattia e/o di un infortunio) ed identifica, al contempo, una serie di termini che sono da considerare sinonimi (esplicitandoli nel termine "disabile", nel termine "inabile" e, infine, nel termine "handicappato").

Tale apparente semplicità semantica è, in realtà, ampiamente minata da numerose e non sempre tra loro coerenti sovra-strutture giuridiche che hanno finito

per frammentare l'“invalidità” in ben precise (e non sovrapponibili) variabili categoriali, differenziando le diverse tipologie di soggetti che, genericamente, possono essere ancora definiti come invalidi.

Molteplici ed evidenti sono le criticità che, dunque, esistono oggi nel rappresentare ciò che la parola “invalidità” deve effettivamente esprimere e coerentemente rappresentare, da ricondurre ad una serie di fattori anche se lungo il filo conduttore di quanto determinato dalle sovra-strutture giuridiche poc'anzi nominate. Prima di tutto perché la parola “invalidità” viene, di norma, utilizzata in alternativa con altri termini che, ad una prima analisi, possono apparire come sinonimi (secondo l'etimologico della Lingua italiana) ma che sinonimi, nei fatti, non sono: ci si riferisce, in particolare, al termine “inabilità”, al termine “disabilità”, al termine “handicap” ed al termine “non autosufficienza”.

In secondo luogo perché la parola “invalidità” sottende, a fortiori, una serie di categorie di soggetti, individuati, dal punto di vista medico-giuridico, dalle sovra-strutture normative con le quali, nel nostro Paese, si è tentato di dare pratica applicazione all'art. 38 della Carta Costituzionale, che ne individuano le intrinseche caratteristiche, in termini peraltro non sempre ineccepibili: tali sovra-strutture hanno finito, in ultima analisi, per frammentare l'invalidità in tutta una serie di ben precise (e non sovrapponibili) variabili categoriali, in spregio della omogenea rappresentazione valoriale che l'etimologico della Lingua italiana assegna a tale parola. Il sistema di copertura welfaristica che discende dall'art. 38 della Carta Costituzionale ha, infatti, costantemente approcciato il tema dell'“invalidità” in maniera non uniforme, scomponendolo in una serie di variabili categoriali sulla base di anacronistici criteri di tipo etio-patogenetici orientati, per lo più, alla individuazione di quelle che sono le cause che la determinano; e la circostanza, nei fatti, frammenta l'invalidità in tutta una serie di variabili etiologiche e/o categoriali e rende diversi i soggetti genericamente definiti invalidi, con la previsione di livelli prestazionali che risultano tra loro del tutto diversi. Tale frammentazione, che è stata in parte alimentata dalle categorie che rappresentano istituzionalmente gli invalidi, è avvenuta secondo un duplice filo conduttore:

- ▶ diversificando l'invalidità per singoli apparati organo-funzionali (tale scomposizione, che è purtroppo reperibile anche in normative del tutto recenti –si veda, per tutte, la legge n. 68/1999 che disciplina l'avviamento lavorativo dei soggetti disabili- distingue un'invalidità cosiddetta “fisica”, un'invalidità cosiddetta “psichica”, un'invalidità cosiddetta “sensoriale” ed una invalidità cosiddetta “intellettiva”);
- ▶ oppure differenziandola in ragione delle cause che ne sono all'origine (tale suddivisione ha, nel nostro Paese, finito per differenziare gli individui genericamente definiti “invalidi” generando gli invalidi di guerra, gli invalidi nel lavoro, gli invalidi per causa di servizio, gli ex tubercolotici, gli orfani, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili).

In terzo luogo perché la parola “invalidità” viene, costantemente, interpretata in funzione delle conseguenze negative (impairment) prodotte dalla malattia (per alcuni apparati -ad es. nel caso dei ciechi e dei sordomuti- al solo titolo della minorazione) sulla scorta di item diversi (esplicitati in Barèmes e/o in Tabelle approvati/e al Legislatore) che soppesano, per così dire, le conseguenze delle diverse menomazioni –monocrone o policrone, concorrenti o coesistenti che esse siano- rispetto alle chances lavorative di quel particolare soggetto.

In ultimo luogo, ma non certo in ordine d’importanza, perché il superamento di tale impairment sembra essere, sempre più, modulato, nell’attuale contesto sociale, dal sistema della compensazione economica che non sempre risulta finalizzato al recupero del soggetto, promuovendone e/o potenziandone le capacità; con la corresponsione, dunque, di assegni, di pensioni e di indennità.

È questo un problema del tutto rilevante nel nostro Paese, non solo per le conseguenze sul piano della spesa assistenziale e della spesa previdenziale (l’Italia è il Paese che, tra quelli appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha l’impegno più rilevante per la spesa pensionistica), ma anche perché esso sembra condizionare l’atteggiamento culturale di molti professionisti sanitari che approcciano il tema della “invalidità” privilegiandone esclusivamente (ai fini economico-indennitari) le conseguenze negative, senza alcun investimento sulle capacità della persona e del contesto in cui la stessa vive e/o lavora.

INVALIDI CIVILI: sono tali i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo, da irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, da insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali che condizionano una riduzione della capacità lavorativa (impairment lavorativo) in misura superiore ad almeno un terzo.

MEDICINA LEGALE: la medicina legale è quella branca della medicina pubblica che si occupa dei rapporti tra i fatti di natura biologica e le norme. La dignità della medicina legale a far parte del Servizio Sanitario Nazionale è stata riconosciuta dalla legge n. 833/1978: l’art. 14 di tale Legge ha infatti riconosciuto come le Unità Sanitarie Locali siano tenute a fornire quattro livelli di prestazioni, esplicitandoli in quelli di natura preventiva, curativa, riabilitativa e di medicina legale.

MINI MENTAL STATE EXAMINATION: il Mini Mental State examination è una scala di valutazione internazionale validata che viene utilizzata per l’esame delle funzioni cognitive della persona. È una scala composta da 30 item che, tra l’altro, indagano l’orientamento temporo-spaziale, la capacità di calcolo, di attenzione, di rievocazione e la funzione prassica. Questa scala di valutazione internazionale è stata individuata dalla Giunta provinciale di Trento, con l’atto deliberativo approvato nel 1999, quale strumento per esaminare le funzioni cognitive della

persona, limitatamente ai soggetti anziani ultra 65-enni ed alla concessione dell'indennità di accompagnamento. In tale atto deliberativo non si esplicita, peraltro, quale è il livello di compromissione delle funzioni cognitive della persona che legittima il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Purtroppo, a fronte di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità approvato nel febbraio del 1992, tale livello di compromissione deve essere "grave", considerata l'esistenza, in tale Decreto, di due voci relative alla demenza: la demenza cosiddetta "grave" e la demenza cosiddetta "iniziale" che sono percentualmente tabellate, rispettivamente, nella misura del 100% e dell'80%.

MODELLO A/SAN: introdotto con Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Interno il 28 marzo 1985, costituisce il modulo utilizzato dagli organi tecnici deputati all'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo per formulare il relativo giudizio, clinico e valutativo, riguardo alla persona sottoposta alla visita medica. Tale Modello, che risulta informatizzato nel nostro territorio provinciale, è stato parzialmente modificato successivamente all'entrata in vigore della Legge provinciale n. 7/1998.

NOMENCLATORE-TARIFARIO DELLE PROTESI: approvato periodicamente con Decreto del Ministero della Sanità, esso prevede la tipologia degli ausili e dei presidi che possono essere erogati ai soggetti riconosciuti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

ORGANI TECNICI DEPUTATI ALL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE: nel contesto territoriale della Provincia autonoma di Trento, diversamente a quanto avviene nel resto del territorio nazionale, l'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è demandato ad un singolo medico, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni, addetto alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale (l'Unità Operativa di Medicina Legale della Direzione Igiene e Sanità Pubblica), ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, ad altri medici addetti alla medesima struttura. L'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza, su ricorso presentato dalla persona interessata, è invece in capo ad una specifica Commissione sanitaria costituita dal Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (con funzione di presidente), da un medico specialista in Medicina legale e delle assicurazioni addetto alla medesima struttura organizzativa e da un medico in possesso della medesima specializzazione designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi civili (A.N.M.I.C.).

ORGANI TECNICI DEPUTATI ALL'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP: l'accertamento dell'handicap è demandato ad una apposita Commissione sanitaria, nominata dal

Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, costituita da un medico, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni, addetto alla Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda stessa, da un operatore sociale in servizio presso gli Enti Gestori o la Provincia autonoma di Trento e da un medico, con funzione di esperto, specialista nella patologia in esame.

PENSIONE PER GLI INVALIDI CIVILI ASSOLUTI: è il beneficio economico previsto a favore degli invalidi civili infra 65-enni, in età lavorativa, che abbiano una permanente ed assoluta incapacità lavorativa (invalidità pari al 100%).

PENSIONE PER GLI INVALIDI CIVILI PARZIALI: è il beneficio economico previsto a favore degli invalidi civili in età lavorativa (dal 18° al 65° anno di età) e che abbiano una riduzione della capacità lavorativa (impairment lavorativo) pari o superiore al 74%.

RICORSO AMMINISTRATIVO: contro il giudizio espresso dai soggetti abilitati al riconoscimento, in prima istanza, dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, la persona interessata può inoltrare ricorso amministrativo agli organi tecnici di seconda istanza. La Legge provinciale n. 7/1998 non identifica particolari modalità per la presentazione del ricorso amministrativo (che può essere inoltrato in carta semplice) ma ne fissa, con termini perentori, la tempistica: il ricorso deve essere, infatti, inoltrato alla Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento entro il termine massimo di 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'esito dell'accertamento contro cui il cittadino intende ricorrere.

RICORSO GIUDIZIARIO: contro il giudizio espresso dagli organi tecnici abilitati al riconoscimento, in seconda istanza, dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, la persona interessata può promuovere, a Sue spese, ricorso giurisdizionale al Tribunale (Sezione Lavoro) competente per territorio.

RIESAME DEL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SANITARIA DELL'HAN-DICAP: la legge provinciale n. 8/2003 prevede che il cittadino possa richiedere, contro il parere espresso dalla Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap, il riesame del caso ad un'apposita Commissione sanitaria di riesame: tale Commissione risulta composta dagli stessi professionisti che hanno valutato il caso ed è integrata da un medico specialista in Medicina legale e delle assicurazioni e da un secondo medico specialista nella patologia in esame. Tale disposizione non è a tutt'oggi ancora operativa non avendo la Giunta provinciale di Trento provveduta ad emanare l'atto deliberativo previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a), della Legge provinciale n. 8/2003.

TABELLE INDICATIVE DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ: sono le Tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 e che sono utilizzate per la valutazione dell'invalidità civile nei soggetti adulti in età lavorativa. In tale Decreto sono elencate, suddivise per apparato organo-funzionale, le diverse minorazioni invalidanti, i relativi codici identificativi a quattro cifre ed il relativo impairment lavorativo (riferito alla capacità lavorativa di tipo manuale-generico), in percentuale fissa o in fascia di dieci punti percentuali.

TUTELA ASSISTENZIALE: la tutela assistenziale identifica, accanto alla tutela previdenziale, il sistema di Sicurezza sociale (welfare) del nostro Paese. Tale sistema è orientato a tutelare le diverse categorie di soggetti più deboli ed in particolare quelle che, a causa di infermità, non sono in grado di espletare un'attività lavorativa retribuita. Rispetto alla previdenza, la tutela assistenziale è estesa a tutti i cittadini senza distinzione di età ed indipendentemente dal versamento dei contributi previdenziali (INPS ed INAIL) di natura obbligatoria.

TUTORE: è la persona fisica, nominata dal Tribunale, che rappresenta giuridicamente a tutti gli effetti la persona interdetta

UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE: è la struttura organizzativa della Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento alla quale la Legge provinciale n. 10/1993 ed il Regolamento interno dell'Azienda assegnano le attività e le funzioni di natura medico-legale del Servizio Sanitario provinciale. In tale struttura organizzativa lavorano 5 medici specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni supportati da personale infermieristico ed amministrativo: tali medici operano sia individualmente sia all'interno delle diverse Commissioni sanitarie costituite tra cui quelle per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap, della non autosufficienza e dell'idoneità alla guida di veicoli a motore.

Tavole sinottiche

Pensione per gli invalidi civili parziali (18-65 anni)

Riferimento legislativo	Legge provinciale n. 7/1998.
Requisito medico legale	Riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore non inferiore al 74%.
Limiti di reddito per il 2009 (determina n. 4/IC del 07/01/2009)	4.382,43 euro annui
Incompatibilità	<ul style="list-style-type: none">▶ con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole;▶ non fruire di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.
Quota mensile per il 2009 (determina n. 3/IC del 07/01/2009)	255,13 euro

Ai titolari della pensione per invalidi civili parziali spetta anche una maggiorazione mensile di 10,33 euro.

Tale pensione spetta fino al compimento del 65° anno di età. È possibile aver diritto dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni all'assegno sociale dell'INPS, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni dello Stato.

Pensione per gli invalidi civili assoluti (18-65 anni)

Riferimento legislativo	Legge provinciale n. 7/1998.
Requisito medico legale	Totale e permanente inabilità lavorativa (100%).
Limiti di reddito per il 2009 (determina n. 4/IC del 07/01/2009)	14.886,28 euro annui
Incompatibilità	► non fruire di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.
Quota mensile per il 2009 (determina n. 3/IC del 07/01/2009)	255,13 euro

Ai titolari della pensione per invalidi civili assoluti spetta anche una maggiorazione di 10,33 euro mensili e un assegno integrativo di euro 61,57 mensili. Tale assegno viene però sospeso se gli invalidi sono ricoverati presso una struttura residenziale a carattere socio assistenziale o socio sanitaria (art. 25 L.P. n. 6/98). Tale pensione spetta fino al compimento del 65° anno di età. E' possibile aver diritto dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni all'assegno sociale dell'INPS, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni dello Stato.

Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

Riferimento legislativo	Legge provinciale n. 7/1998.
Requisito medico legale	Impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Limiti di reddito per il 2009 (determina n. 4/IC del 07/01/2009)	Non sussistono: è corrisposta al solo titolo della minorazione.
Incompatibilità	<ul style="list-style-type: none"> ▶ non essere ricoverati gratuitamente in istituto; ▶ non essere titolari di analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra e di lavoro, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole; ▶ non fruire di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della <u>stessa minorazione</u> per la quale si richiede la prestazione.
Quota mensile per il 2009 (determina n. 3/IC del 07/01/2009)	472,04 euro.

Ai titolari di tale provvidenza spetta anche un assegno integrativo di euro 61,57 mensili. Tale assegno viene però sospeso se gli invalidi sono ricoverati presso una struttura residenziale a carattere socio assistenziale o socio sanitaria (art. 25 L.P. n. 6/98).

Assegno mensile per gli invalidi civili minorenni

Riferimento legislativo	Legge provinciale n. 7/1998.
Requisito medico legale	Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché, per i minori ipoacusici, presenza di una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore alle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 hertz.
Limiti di reddito per il 2009 (determina n. 4/IC del 07/01/2009)	Non è previsto alcun limite di reddito
Incompatibilità	► è incompatibile con le indennità previste per i ciechi civili e i sordi.
Quota mensile per il 2009 (determina n. 3/IC del 07/01/2009)	255,13 euro

Ai titolari dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni spetta anche una maggiorazione mensile di 10,33 euro.

L'elenco delle pubblicazioni edite dall'Assessorato provinciale alla Salute e Politiche sociali e le versioni digitali in formato PDF, liberamente scaricabili, sono disponibili nel portale del Servizio Sanitario Provinciale www.trentinosalute.net. Le pubblicazioni possono essere richieste, fino a esaurimento copie, a:
Provincia Autonoma di Trento

Servizio Economia e programmazione sanitaria

Ufficio Programmazione, valutazione e controllo dell'attività sanitaria

Via Gilli 4, 38100 Trento

tel. 0461 494044, fax 0461 494073

comunicazione.salute@provincia.tn.it.

Dove non indicato diversamente le pubblicazioni vengono distribuite a titolo gratuito.

Per l'acquisto delle pubblicazioni non distribuite gratuitamente è necessario effettuare anticipatamente il pagamento dell'importo corrispondente:

- con c/c postale n. 295386 intestato al Tesoriere della Provincia Autonoma di Trento - UNICREDIT BANCA SPA - Divisione Caritro - Via Galilei, 1 - Sede di Trento;
- tramite bonifico bancario (codice IBAN: Paese IT, CIN EUR 12, CIN S, ABI 02008, CAB 01820, n. conto 000003774828); precisando come causale: "Acquisto pubblicazione: Titolo...".

La consegna della pubblicazione avverrà dietro presentazione della ricevuta di pagamento:

- direttamente presso la Biblioteca;
- tramite spedizione postale, previo ricevimento del cedolino al n. di fax 0461 495095, con spese a carico dell'Amministrazione provinciale.

Stampato per conto della Casa Editrice Provincia Autonoma di Trento
dalla Litografia Amorth di Trento

